



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

## DOCUMENTO DI RICERCA

---

# **LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI AI SENSI DEL DECRETO “AGOSTO” E LA DISCIPLINA DELLE PERDITE AI SENSI DEL DECRETO “LIQUIDITÀ”**

Raffaele Marcello  
Cristina Bauco  
Nicola Lucido  
Matteo Pozzoli

17 MARZO 2021





## Abstract

*Il documento esamina gli aspetti di maggior interesse sotto un profilo pratico e operativo di alcune disposizioni introdotte dal d.l. n. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 (c.d. Decreto "Agosto") e dal d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. Decreto "Liquidità").*

*Nella prima parte del documento sono definiti i principali ambiti dell'art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies del Decreto "Agosto" che, come è noto, offre la possibilità, alle società che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche ("OIC adopter") di sospendere, per l'anno 2020, il processo di ammortamento in risposta agli effetti economici negativi prodotti dall'evento pandemico Covid-19. In tal modo, le società hanno la possibilità, e non l'obbligo, di "non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato". Il legislatore richiede alle società che fanno uso della deroga di destinare, secondo un ordine predefinito, un importo corrispondente alla quota di ammortamento "sospesa" ad una riserva indisponibile. La nota integrativa, oltre a evidenziare l'adozione della deroga, fornisce informazioni in merito all'iscrizione e all'importo della riserva indisponibile "indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio".*

*Il contributo, dopo aver affrontato taluni aspetti operativi e contabili, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nel Bozza di Documento Interpretativo n. 9 dell'OIC, "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti", riporta alcuni esempi ed esemplificazioni sull'adozione della norma, analizzando anche la formazione della correlata riserva indisponibile.*

*La seconda parte del documento è incentrata sull'analisi della disciplina della riduzione del capitale per perdite recata dall'art. 6 del Decreto "Liquidità", recentemente novellato dalla Legge di bilancio per il 2021. Come è noto, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, l'art. 6 del Decreto "Liquidità" prevede la disapplicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c.. Pertanto, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; solo in occasione dell'approvazione del bilancio di questo esercizio (il quinto dall'emersione della perdita) l'assemblea deve necessariamente ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora la perdita non sia stata riassorbita entro i richiamati limiti. Anche le regole enunciate negli artt. 2447 e 2482-ter c.c., applicabili nei casi in cui, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale,*



*sono temporaneamente sospese. Gli obblighi di riduzione e contestuale reintegrazione del capitale, ovvero, in alternativa, di trasformazione della società, possono non essere assunti per i cinque esercizi successivi a quello in cui le perdite siano emerse.*

*Unitamente all'esame della disciplina e delle problematiche correlate, il documento ha rappresentato l'occasione per rivolgere ad amministratori e sindaci alcune indicazioni operative in prossimità della chiusura dei bilanci relativi all'esercizio 2020: occorre evidenziare, infatti, che l'art. 6 del Decreto "Liquidità" non sospende quanto disposto nell'art. 2446, primo comma c.c., o nell'art. 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c. e che, per tal motivo, gli organi di amministrazione e controllo rimangono destinatari di specifici obblighi informativi.*



## SOMMARIO

<b>PRIMA PARTE</b>	<b>5</b>
1. PREMESSA .....	6
2. GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI AI SENSI DEL D.L. N. 104/2020 (C.D. DECRETO “AGOSTO”), CONVERTITO IN L. N. 126/2020 .....	7
3. ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI NUMERICHE .....	13
3.1. Esempio 1 - Quota di ammortamento integralmente non imputata nell’esercizio con possibilità di allungamento di un esercizio del piano di ammortamento .....	13
3.2. Esempio 2 - Quota di ammortamento non imputata per intero nell’esercizio con possibilità di allungamento di un esercizio del piano di ammortamento e con comportamenti distinti con riferimento a diversi gruppi di immobilizzazioni .....	16
<b>SECONDA PARTE</b>	<b>20</b>
1. LE DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE: L’ART. 6 DECRETO “LIQUIDITÀ” A SEGUITO DELLE MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 .....	21
1.1. Le disposizioni di cui all’art. 2446, primo comma, c.c. e 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c. ....	22
1.2. Gli obblighi informativi: la relazione degli amministratori .....	24
1.3. Le osservazioni del collegio sindacale o del sindaco unico .....	26
2. LA DISAPPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2446, SECONDO E TERZO COMMA, E 2482-BIS, QUARTO, QUINTO E SESTO COMMA, C.C. ....	27
3. LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE .....	29
4. L’INOPERATIVITÀ DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE DI CUI AGLI ARTT. 2484, PRIMO COMMA, NUMERO 4), E 2545-DUODECIES C.C. ....	32
5. LE PERDITE .....	36
6. CONCLUSIONI .....	38



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

## **PRIMA PARTE**



## 1. Premessa

Tra le misure urgenti adottate dal Governo nell'ultimo anno per contrastare l'emergenza epidemiologica a sostegno dell'economia e delle imprese, con il presente documento, ci si è voluti focalizzare su due particolari interventi:

- la disposizione normativa richiamata dall'art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies del cd. Decreto "Agosto" convertito in l. n. 126/2020, in merito alla sospensione degli ammortamenti, trattata nella prima parte (par. 2 e 3);
- la disposizione normativa relativa all'art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. Decreto "Liquidità"), che invece è stata analizzata nella seconda parte del documento (dal par. 4 al par. 8).

Il d. l. n. 104 del 2020 (c.d. "Decreto "Agosto""), convertito in l. n. 126/2020, ha introdotto una deroga rispetto a quanto stabilito dall'art. 2426, comma primo, n. 2) c.c. in materia di ammortamenti<sup>1</sup>. Più specificamente, l'art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies offre la possibilità, alle imprese che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche ("OIC *adapter*") di sospendere, per l'anno 2020, il processo di ammortamento in risposta agli effetti economici negativi prodotti dall'evento pandemico Covid-19. Con la presente disposizione, già oggetto di interpretazione da parte di organismi quali l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), le società<sup>2</sup> hanno la possibilità, e non l'obbligo, di «*non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato*»<sup>3</sup>. Resta ferma invece, sempre con riferimento all'art. 2426, comma primo, n. 2), c.c., la parte in cui occorre garantire l'informativa di bilancio, indicando in nota integrativa "*Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati [...]*"<sup>4</sup>.

Rinviano alla lettura della norma e facendo tesoro dei chiarimenti rinvenibili nella Bozza di Documento Interpretativo n. 9 dell'OIC, "*Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti*", il presente elaborato delinea i principali ambiti trattati dalle disposizioni di legge. In questa prospettiva, il contributo si sofferma su taluni aspetti operativi e contabili, nonché giuridici e fiscali, formulando alcune considerazioni sulla scelta relativa alla sospensione degli ammortamenti.

La scelta sulla sospensione degli ammortamenti, come si dirà nel prosieguo, richiede una serie di considerazioni tra le quali un'attenta valutazione sulla gestione delle perdite prodotte, anche in relazione a quanto riportato nell'art. 6 del Decreto "Liquidità" con modifiche della legge di bilancio 2020.

---

<sup>1</sup> L'art. 2426, comma primo, n. 2), c.c. recita che: "il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione".

<sup>2</sup> Tra le indicazioni riportate nel documento interpretativo n. 9 dell'OIC al par. 9 si precisa che: "Le disposizioni contenute nel presente documento si possono applicare ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo anche quando non si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio. In tale situazione il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d'esercizio. La deroga consente, in materia di ammortamenti, l'utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei".

<sup>3</sup> Legge n. 126/2020, art. 60 comma 7-bis.

<sup>4</sup> Per le imprese che, ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. sono esonerate dalla redazione della nota integrativa, così come indicato al comma secondo, n. 2), si ritiene che, in assenza di indicazioni precise, possano riportare in calce al bilancio, l'informativa in merito all'adozione della deroga sulla sospensione degli ammortamenti, unitamente alle informazioni previste all'art. 2427, comma 1, voci n. 6 e n) 16, c.c.



A tal proposito, la seconda parte del documento è incentrata sull'esame della disciplina delle perdite ai tempi del Covid-19, con riferimento alla temporanea sospensione delle regole civilistiche sulla copertura delle medesime così come contemplata nell'art. 6 del Decreto "Liquidità", con l'obiettivo di fornire utili raccomandazioni anche sotto un profilo operativo per l'organo di controllo e l'organo di amministrazione.

## **2. Gli elementi caratterizzanti la sospensione degli ammortamenti ai sensi del d.l. n. 104/2020 (c.d. Decreto "Agosto"), convertito in l. n. 126/2020**

Gli elementi caratterizzanti le disposizioni riportate nel già citato art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies, della l. n. 126/2020, possono essere come di seguito sintetizzati:

- a) applicabilità della deroga a tutte le immobilizzazioni immateriali e materiali. Con riferimento a questo primo aspetto, così come esplicitato nel testo di legge, l'ipotesi di sospensione degli ammortamenti può riguardare sia le immobilizzazioni immateriali<sup>5</sup> sia quelle materiali. Diversamente, nulla viene specificato sul fatto che la sospensione possa intervenire sui singoli elementi, gruppi di immobilizzazioni, oltretutto sull'intera voce di bilancio. L'OIC, intervenendo su questo punto, considera applicabile la deroga anche singoli beni o gruppi di beni<sup>6</sup>.

A questo proposito, la discriminante, su quali e quanti possano essere i beni per cui sospendere gli ammortamenti, potrebbe essere dettata dall'interpretazione della volontà del legislatore, letta sotto una duplice accezione, di cui la prima più restrittiva rispetto a una seconda meno restrittiva. Infatti, se la *ratio* prevalente della normativa è quella di alleggerire i bilanci rispetto a una voce di costo, la scelta di sospendere gli ammortamenti solo per alcune classi piuttosto che per singoli elementi, potrebbe apparire non necessaria. Differente è il discorso – volendo fattibile per il redattore del bilancio – per il quale, seguendo una logica economico-aziendale, l'ammortamento viene trattato in relazione all'incidenza economica dei fattori produttivi nei periodi amministrativi, in cui gli stessi fattori sono stati impiegati. Pertanto, gli ammortamenti, in questa circostanza, esprimono la reintegrazione economica del costo, in funzione della perdita di utilità subita dal bene ammortizzato, e sono funzionali al recupero dei mezzi finanziari in precedenza impiegati<sup>7</sup>. In definitiva, cambia la valenza interpretativa della normativa e si modifica la scelta di comprendere uno o più beni a seconda del loro impiego e in relazione alla perdita di utilità economica che hanno subito. Ne consegue che, volendo sposare questa seconda tesi, sarebbe utile fare un attento distinguo tra le differenti categorie di beni all'interno dei raggruppamenti, immateriali o materiali, per poter verificare se vi sia stata una loro utilizzazione e, se così fosse, il loro grado di deterioramento fisico e tecnologico. A titolo esemplificativo, i costi di costituzione hanno sicuramente un peso differente rispetto al costo storico di un brevetto, piuttosto che,

---

<sup>5</sup> A tale riguardo, Assonime, *La nuova disciplina sulla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni*, Circolare n. 2 dell'11 febbraio 2021 p. 7, che ritiene pacifico anche poter rivalutare l'avviamento.

<sup>6</sup> In tal senso si veda: OIC, *Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti*, Bozza del Documento Interpretativo 9, Legge 13 ottobre 2020, n. 126, par. 5.

<sup>7</sup> Il ciclo degli investimenti si sviluppa attraverso l'acquisizione del bene, da cui l'uscita finanziaria, la messa in funzione del bene che, partecipando al ciclo produttivo, garantisce la produzione di beni e servizi che saranno venduti (entrata finanziaria). L'ammortamento, dal canto suo, quale onere non monetario, trattiene ricchezza economica all'interno dell'impresa, creando i presupposti per una sostituzione del bene medesimo.



parlando di beni materiali, a quello di un impianto. In ogni caso, la scelta del redattore deve essere coerente con le ragioni che hanno spinto l'impresa a sospendere gli ammortamenti;

- b) percentuale di quota di ammortamento. Il riferimento riportato nell'art. 60, comma 7-bis, ovvero «fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo», conferma la volontà del legislatore di lasciare libertà decisionale all'estensore del bilancio, purché ne dia informazione nella nota integrativa. La scelta di applicare una percentuale inferiore di ammortamento, ci porta a riflettere su quale potrebbe essere un parametro che, oggettivamente applicato, giustifichi tale impostazione. A tal proposito, la variabile temporale potrebbe rappresentare l'elemento a cui rapportare l'abbattimento della percentuale di ammortamento e, di conseguenza, il valore della quota<sup>8</sup>. In altri termini, il non aver utilizzato il bene per un numero di giorni, o un numero di mesi, potrebbe costituire il *driver* per stabilire in modo più oggettivo possibile la quota dell'ammortamento, garantendo un'informativa di bilancio più coerente rispetto agli eventi registrati. A titolo esemplificativo, si potrebbe procedere come di seguito indicato:

$$\text{quota di ammortamento annuale} = \frac{10.000 \times 240 \text{ gg (giorni di apertura)}}{365} = 6.575$$

Il valore di € 6.575 rappresenta la quota annua da inserire nel conto economico rispetto a quanto sarebbe dovuto essere, ovvero € 10.000. In questo caso la ragione che ha guidato l'impresa nel sospendere gli ammortamenti è relativa ai giorni di chiusura;

- c) rideterminazione del piano di ammortamento o della quota di ammortamento degli esercizi successivi. La scelta di sospendere la quota di ammortamento, per intero o in misura ridotta, richiede il recupero della medesima negli anni "a seguire", scegliendo alternativamente tra due metodologie, cioè:

- i. *rideterminazione del piano di ammortamento*. Ciò è possibile qualora non vi siano vincoli contrattuali o vincoli tecnici, tali da limitare la vita utile, o meglio la durata economica del bene<sup>9</sup>. A quest'ultimo proposito, sarebbe opportuno fare una distinzione tra la vita utile del bene rispetto alla durata utile del bene. La prima, infatti, è molto spesso riconducibile alla vita fisica del medesimo ed è inquadrabile nelle caratteristiche tecniche del fattore produttivo. La durata utile del bene è, invece, circoscrivibile a fattori interni e/o esterni all'impresa che condizionano la funzionalità del cespite stesso, nonché alla volontà/possibilità della società di fruire di suddetto bene per un supposto arco temporale. Il tutto a voler rappresentare che, ad esempio, la variazione della capacità produttiva, piuttosto che il processo di manutenzione, ovvero l'obsolescenza del bene, possono incidere sulla durata economico-aziendale, accorciando o allungando i tempi di ammortamento rispetto alla vita utile originaria del cespite.

Volendo seguire questa prima metodologia si registrerebbe uno slittamento del periodo di ammortamento oltre quanto stabilito dal piano originario. Per cui avremo:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Quota amm.to	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Quota amm.to con deroga	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<sup>8</sup> Ciò è quanto emerge anche dagli esempi riportati nella Bozza Documento interpretativo n. 9 dell'OIC, cit.

<sup>9</sup> In tal senso si consulti OIC 16, par. 63.



È chiaro che, qualora la sospensione dell'ammortamento 2020 abbia interessato non l'intero esercizio, ma una frazione di esso, il prolungamento del piano originario potrà essere ragguagliato ad un identico intervallo di tempo<sup>10</sup>. Pertanto, richiamando l'esempio di cui sopra, ed ipotizzando che nel 2020 si sia registrata una sospensione per soli sei mesi, il prolungamento del piano di ammortamento al 2028 potrà essere ugualmente di sei mesi, ovvero fino al 30.06. A ciò si aggiunga che, è bene comunque ricordare l'importanza di effettuare, al termine di ciascun esercizio, un'attenta valutazione del piano di ammortamento, per verificare se necessita un ulteriore riesame del piano medesimo<sup>11</sup>, a maggior ragione in questo periodo caratterizzato da eventi ambientali esterni.

- ii. *rideterminazione delle quote di ammortamento a partire dall'esercizio successivo (dal 2021)*. È questo il caso in cui, invece, non sia possibile intervenire su un riconteggio del piano di ammortamento. L'adozione di questa seconda metodologia comporta una redistribuzione della quota sospesa sugli anni a venire lasciando invariato il piano di ammortamento iniziale:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Quota amm.to	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Quota amm.to con deroga	10.000	10.000	0	11.428,5	11.428,5	11.428,5	11.428,5	11.428,5	11.428,5	11.429,0

Tale fattispecie si verifica, per esempio, nei casi in cui l'ammortamento è effettuato in funzione di vincoli contrattuali e/o giuridici (si pensi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ai beni immateriali).

- d) costituzione delle riserve indisponibili. Da un punto di vista contabile, la sospensione degli ammortamenti richiede la formazione di riserve indisponibili, che potranno essere liberate nel momento della ripresa a conto economico della quota totale, e/o in misura ridotta, dell'ammortamento in precedenza sospeso.

Sul concetto di riserva "indisponibile", è doveroso sottolineare come, seppur il codice civile non chiarisca il significato di riserva "indisponibile" o "disponibile" e di riserva "non distribuibile" o "distribuibile", si ritiene che con la "disponibilità" si intenda la possibilità di impiego della riserva a prescindere dalla finalità di utilizzo (aumento del capitale sociale, copertura delle perdite, accantonamento a riserva o distribuzione ai soci). Parlando, invece, di riserva distribuibile l'attinenza è relativa esclusivamente all'assegnazione ai soci degli eventuali utili maturati e/o accantonati<sup>12</sup>. Pertanto, una riserva disponibile può dirsi distribuibile o non distribuibile. Dal canto suo, la riserva indisponibile non può essere distribuibile e non sempre liberamente utilizzabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui questa possa essere impiegata per la copertura delle perdite di esercizio, prima che il capitale sociale venga intaccato<sup>13</sup>. Infatti, in via del tutto generale, le

<sup>10</sup> A tal proposito, la norma all'art. 7-bis, della l. n. 126/2020, stabilisce che la quota sospesa "è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno".

<sup>11</sup> Lo stesso Organismo di Contabilità fornisce indicazioni sulla eventuale rideterminazione del piano di ammortamento. Nello specifico, l'OIC 16, par. 70 suggerisce che: "Il piano d'ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione".

<sup>12</sup> Per ulteriori approfondimenti sul concetto di riserva disponibile o indisponibile ovvero distribuibile o non distribuibile, si consulti, tra gli altri, FNC, *La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti civilistici e contabili*, a cura di G. Trinchese, *passim*, gennaio 2017.

<sup>13</sup> G.E. Colombo, G.B. Portale, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, 2004, Vol. VII, Tomo I, p. 5010.



riserve sono destinate ad essere impiegate ogni qual volta si verifichi una riduzione del patrimonio netto, tra cui la riduzione per perdite. Si tratta, eventualmente, di stabilire una sorta di graduazione con cui procedere all'utilizzo delle riserve, siano esse disponibili o indisponibili. A tal proposito, la prassi sembra essere concorde che nel ripianare le perdite, si utilizzino *in primis* le riserve facoltative, solitamente disponibili (ad es. riserva statutaria), per poi passare a quelle la cui disponibilità, per disposizioni legislative, è maggiormente vincolata (ad es. riserva da rivalutazione monetaria) e concludere, in caso di incapienza delle altre, con la riserva legale<sup>14</sup>. Ciò posto, è possibile sostenere che il legislatore, richiamando il concetto di «riserva indisponibile» per sospensione degli ammortamenti, utilizzabile per la sola copertura delle perdite, volesse richiamare tali concetti e tale ordine per l'utilizzazione delle riserve.

Le riserve indisponibili ex l. n. 126/2020, la cui formazione si realizza attraverso le riserve di utili prodotti nell'anno in corso, ovvero le riserve di utili degli anni precedenti (disponibili e distribuibili), o anche riserve di utili che si avranno negli anni a venire o, eventualmente, mediante «riserve patrimoniali disponibili», dovranno essere iscritte separatamente tra le «Altre riserve» di cui alla sottoclasse AVI) della classe A) della sezione del passivo.

Pertanto, le tre possibili casistiche in relazione alle quali si procede alla formazione delle riserve indisponibili sono:

i. *utilizzo della riserva disponibile maturata nell'anno 2020*. In questa circostanza, la riserva indisponibile può trovare capienza nel risultato di esercizio. In definitiva:

- “Ammortamento sospeso” anno 2020 pari a € 10.000
- Utile di esercizio maturato al netto della sospensione anno 2020 pari a € 25.000
- Destinazione dell'utile maturato a riserva indisponibile, a copertura del valore dell'ammortamento sospeso e per il residuo a riserva disponibile

Utile di esercizio	a	Diversi		25.000,00
		Riserva di utili disponibile <sup>15</sup>	15.000,00	
		Riserva di utili l. 126/2020 <sup>16</sup>	10.000,00 <sup>17</sup>	

In questa circostanza quindi, l'utile di esercizio maturato garantisce la copertura della riserva indisponibile correlata alla sospensione degli ammortamenti. Così come, necessita evidenziare che, nell'ipotesi indagata, le riserve indisponibili si generano in sede di

<sup>14</sup> Sull'utilizzo della riserva legale, tra gli altri, Bussoletti M. DE Biasi P., *Sub art. 2430, Riserva legale*, in G. Nicolini, A. Stagno d'Alcontres, Società di Capitali, Commentario, Napoli, 2004, p. 1069.

<sup>15</sup> La quota disponibile, secondo quanto richiamato all'art. 2427, comma primo, n. 7) *bis*, c.c. deve essere indicata in un prospetto analitico delle voci del patrimonio netto. A questo proposito, l'OIC 28 - Patrimonio Netto, propone uno schema, in cui, nella colonna “Quota disponibile”, servendosi di una leggenda, per ciascuna tipologia di riserva devono essere richiamati i possibili utilizzi, distinti per:

“A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

D: per altri vincoli statutari

\*Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo”.

<sup>16</sup> La voce va riportata nel prospetto dello Stato patrimoniale - Patrimonio Netto, A) VI “Altre Riserve”.

<sup>17</sup> La riserva indisponibile, così come meglio chiarito in seguito, è iscritta al netto delle imposte differite. Nelle esemplificazioni numeriche che spiegano le tre ipotesi di formazione delle riserve indisponibili, per semplicità non si è proceduto in tal senso.



approvazione del bilancio e, quindi di destinazione degli utili, rispetto alla determinazione degli ammortamenti sospesi che invece avviene al momento della formazione del bilancio. È pur vero che l'organo di amministrazione è tenuto a formulare in nota integrativa la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427, comma primo, n. 22-septies, c.c.) in cui evidenziare l'obbligo di destinazione.

In presenza di un utile di esercizio, sarebbe bene valutare se la sospensione degli ammortamenti, seppur legittima, possa essere una scelta appropriata, se solo finalizzata a migliorare il risultato già positivo<sup>18</sup>;

ii. *utilizzo di riserve disponibili di anni precedenti al 2020.* In questa circostanza è richiesta un'integrazione di eventuali riserve di utili disponibili relative ad anni precedenti, e/o riserve patrimoniali disponibili, da trasformare in riserve indisponibili, non essendo maturate riserve disponibili a copertura totale o parziale del valore dell'ammortamento sospeso. Pertanto, avremo:

- "Ammortamento sospeso" anno 2020 pari a € 10.000
- Perdita di esercizio maturata al netto dell'ammortamento sospeso anno 2020 pari a € 12.000

Riserve di utili da anni precedenti pari a € 15.000, trasformate in parte in riserve indisponibili

Riserva di utili disponibile anni precedenti	a	Riserva di utili l. 126/2020	10.000,00
---	---	------------------------------	-----------

Questa seconda ipotesi considera la non capienza del risultato di esercizio in corso (perdita di esercizio) e, quindi, la copertura del valore derivante dalla sospensione degli ammortamenti con le riserve di utili di esercizi precedenti.

iii. *utilizzo di riserve disponibili relative ad anni successivi.* È questo il caso in cui la riserva correlata alla sospensione degli ammortamenti si forma mediante l'accantonamento degli utili di esercizi successivi (dal 2021). In questa circostanza, sarebbe utile indicare nella nota integrativa l'importo per cui la società si impegna negli esercizi futuri a reintegrare la riserva in relazione all'ammontare pari al beneficio netto ottenuto con l'applicazione del disposto. Volendo rappresentare contabilmente, avremo:

- "Ammortamento sospeso" anno 2020 pari a € 10.000
- Perdita di esercizio maturata al netto dell'ammortamento sospeso anno 2020 pari a € 12.000
- Riserve di utili da anni precedenti pari a € 5.000, che si rendono indisponibili per la copertura parziale dell'ammortamento sospeso

<sup>18</sup> La considerazione scaturisce dal fatto che la normativa permette la sospensione degli ammortamenti anche alle imprese in utile e non solo a quelle in perdita. Lo si comprende quando l'art. 60, comma 7-ter recita «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a riserva indisponibile utili di ammontare [...]» (nostra sottolineatura).



- al verificarsi di utili di esercizio negli anni futuri, la Riserva di utili da anni successivi € 15.000, si trasformerà in riserva indisponibile

Anno 2020			
Riserva di utili disponibile anni precedenti	a	Riserva di utili l. 126/2020	5.000,00
Anno 2021 o successivi			
Utile d'esercizio 2021 o anni successivi	a	Diversi	...
		Riserva di utili l. 126/2020	5.000,00
		Altre Riserve	...

e) determinazione del fondo per imposte differite. La deroga sulla sospensione degli ammortamenti non ha efficacia da un punto di vista fiscale. È quanto riportato nel d. l. n. 104/2020, art. 60, comma 7-*quinquies*, confermato dai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nel Telefisco 2021<sup>19</sup>, in cui si precisa che «[...] la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall'imputazione a conto economico».

Si genera quindi una fiscalità differita passiva (o più semplicemente imposte differite); si viene, infatti, a creare una differenza temporanea, laddove le differenze temporanee sono intese come quelle differenze «... che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte. Le differenze temporanee imponibili generano imposte differite, ossia imposte che pur essendo di competenza dell'esercizio sono dovute in esercizi futuri. Infatti, le imposte dovute nell'esercizio risultano inferiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio e, dunque, la società iscrive una passività per imposte differite, per le imposte che saranno pagate negli esercizi successivi»<sup>20</sup>.

Il doppio binario comporta che i benefici contabili in deroga all'art. 2426, c.c. siano, da un punto di vista reddituale, pari al netto tra l'ammortamento sospeso (- costi) e l'imposta differita (+ costi), mentre da un punto di vista patrimoniale, la riserva indisponibile dovrà essere rettificata del valore del fondo imposte iscritto in bilancio tra le poste del passivo<sup>21</sup>. Da un punto di vista

<sup>19</sup> Agenzia delle Entrate, Risposta al quesito n 18 «Il comma 7-*quinquies* del medesimo articolo 60 disciplina il trattamento fiscale dei soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis dell'articolo 60 del decreto legge n. 104 del 2020 di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Sulla base del citato comma 7-*quinquies* la deduzione della quota di ammortamento non effettuata "è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-*ter* è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico».

Tale norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall'imputazione a conto economico».

<sup>20</sup> Principio contabile nazionale OIC 25, "Imposte sul reddito", par. 14.

<sup>21</sup> Art. 2424 c.c., Voce B) Fondo per rischi ed oneri, n. 2), per imposte, anche differite.



temporale, la lettura della norma sembra portare a ritenere che l'accantonamento al fondo imposte differite avvenga in sede di predisposizione del bilancio, mentre la destinazione alla riserva indisponibile avvenga al momento dell'approvazione del bilancio.

Rileva, in ogni caso, il fatto che, indipendentemente dalla circostanza che la deroga sulla sospensione degli ammortamenti sia applicata, la società adotta le previsioni in materia di riporto a nuovo delle perdite fiscali, le quali – si ricorda – sono determinate senza tenere in considerazione la suddetta sospensione. Per tale motivo, la società, nel caso in cui optasse per sospendere gli ammortamenti nell'esercizio 2020, si troverebbe nella circostanza di dover gestire contestualmente le imposte differite derivanti dall'adozione del disposto emergenziale e le imposte anticipate emergenti dal riporto a nuovo delle perdite fiscali.

Da un punto di vista civilistico, tra le altre considerazioni, sarebbe opportuna una valutazione in relazione a quanto indicato dall'art. 6 del d. l. n. 23/2020 (c.d. Decreto "Liquidità") riformulato dalla legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), con cui si vanno a derogare gli art. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c.. È pur vero che, il recupero della perdita di esercizio nei cinque anni "a venire", così come istituito dalla l. n. 178/2020, art. 1, comma 266, andrebbe attentamente verificato, cercando di proiettare ricavi e costi secondo un'ottica programmatica. La capacità futura reddituale dell'impresa, garantirebbe, infatti, la normale copertura delle quote di ammortamento sospese, nonché l'adeguata copertura delle perdite prodotte durante l'anno della pandemia<sup>22</sup>.

### 3. Alcune esemplificazioni numeriche

A seguire alcune esemplificazioni numeriche rappresentative del trattamento contabile in caso di sospensione degli ammortamenti ai sensi dell'art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies, della l. n. 126/2020.

#### 3.1. Esempio 1 - Quota di ammortamento integralmente non imputata nell'esercizio con possibilità di allungamento di un esercizio del piano di ammortamento

L'impianto ALFA è stato acquisito ad inizio esercizio 2018 dalla Società per € 30.000,00. In sede di determinazione del piano di ammortamento economico tecnico è stata stimata una vita utile pari a 10 anni con conseguenti quote di ammortamento annuali pari al 10% del valore ammortizzabile (per assunzione equivalente nell'esempio all'intero importo corrisposto). Le quote di ammortamento civilistiche sono riconosciute anche ai fini fiscali.

Anno	Costo storico	Aliquota di ammortamento (%)	Quota di ammortamento	Fondo ammortamento	Valore netto contabile
2018	30.000,00	10%	3.000,00	3.000,00	27.000,00
2019	30.000,00	10%	3.000,00	6.000,00	24.000,00
2020	30.000,00	10%	3.000,00	9.000,00	21.000,00

<sup>22</sup> Si rimanda alla seconda parte del documento per ulteriori approfondimenti sulle perdite di esercizio e sulle disposizioni introdotte dall'art. 6 del Decreto "Liquidità" nonché le modifiche riportate all'art. 1 della l. n. 178/2020.



2021	30.000,00	10%	3.000,00	12.000,00	18.000,00
2022	30.000,00	10%	3.000,00	15.000,00	15.000,00
2023	30.000,00	10%	3.000,00	18.000,00	12.000,00
2024	30.000,00	10%	3.000,00	21.000,00	9.000,00
2025	30.000,00	10%	3.000,00	24.000,00	6.000,00
2026	30.000,00	10%	3.000,00	27.000,00	3.000,00
2027	30.000,00	10%	3.000,00	30.000,00	0,00

Nell'esercizio 2020, la Società decide di non ammortizzare l'impianto, in quanto intende ridurre la perdita registrata per effetto della pandemia oppure perché ritiene che lo stesso sia stato in funzionamento poco e parzialmente. La vita utile è prolungabile di un esercizio. Il piano economico tecnico viene rivisto di conseguenza:

Anno	Costo storico	Aliquota di ammortamento (%)	Quota di ammortamento	Fondo ammortamento	Valore netto contabile
2018	30.000,00	10%	3.000,00	3.000,00	27.000,00
2019	30.000,00	10%	3.000,00	6.000,00	24.000,00
2020	30.000,00	0%	0,00	6.000,00	24.000,00
2021	30.000,00	10%	3.000,00	9.000,00	21.000,00
2022	30.000,00	10%	3.000,00	12.000,00	18.000,00
2023	30.000,00	10%	3.000,00	15.000,00	15.000,00
2024	30.000,00	10%	3.000,00	18.000,00	12.000,00
2025	30.000,00	10%	3.000,00	21.000,00	9.000,00
2026	30.000,00	10%	3.000,00	24.000,00	6.000,00
2027	30.000,00	10%	3.000,00	27.000,00	3.000,00
2028	30.000,00	10%	3.000,00	30.000,00	0,00

Nella determinazione del risultato d'esercizio occorre considerare anche la fiscalità differita.

Per tale motivo, considerando cumulativamente le imposte dirette IRES e IRAP (e considerando quest'ultima pari al 3,9%), rileveremo:

Imposte differite <sup>23</sup>	a	Fondo imposte differite <sup>24</sup>		837,00
---------------------------------	---	---------------------------------------	--	--------

Nella Nota integrativa, la Società evidenzia:

- l'utilizzo della deroga preferibilmente nella parte introduttiva della nota integrativa o nella descrizione dei criteri valutativi adottati; e
- l'accensione della riserva di cui all'art. 60, comma 7 della l. n. 60/2020 con utilizzo delle riserve disponibili nella proposta di copertura della perdita/destinazione dell'utile.

<sup>23</sup> La voce va riportata nel prospetto del Conto Economico n. 20) "Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate".

<sup>24</sup> La voce va riportata nel prospetto dello Stato Patrimoniale - B) "Fondi per rischi ed oneri", n. 2) "per imposte, anche differite".



### Criteri di valutazione

La Società ha optato per la deroga relativa alla sospensione degli ammortamenti di cui all'art. 60, comma 7-*bis* della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, connessa agli aiuti sotto forma di sovvenzioni per gli effetti derivanti dalla pandemia del Covid-19. Ha scelto nello specifico per l'adozione della sospensione integrale degli ammortamenti degli impianti, poiché ritiene che l'imputazione della quota di ammortamento avrebbe generato una perdita operativa non rappresentativa della reale operatività del complesso economico [oppure, avrebbe gravato sulla gestione operativa in maniera tale da fornire una rappresentazione fuorviante della reale operatività del complesso economico]. La Società ritiene che la vita utile, da intendersi come durata economica, degli impianti sia estendibile per un ulteriore anno rispetto a quanto originariamente previsto nel piano economico tecnico degli stessi. Per tale motivo, il piano di ammortamento è stato traslato di un esercizio. La quota di ammortamento che sarebbe stata imputata in bilancio secondo il piano originario nel caso in cui la Società non avesse fruito della deroga sarebbe stata pari a € ..... . Si rileva che il mantenimento dell'originario piano di ammortamento ai fini fiscali comporta l'emersione di una differenza temporanea imponibile con la necessità di iscrivere imposte differite nell'apposito fondo imposte differite per il conseguente effetto fiscale.

La perdita netta dell'esercizio è di €.... Nel sottoporre alla Vostra attenzione l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, Vi proponiamo di coprire detta perdita con:

...

Proponiamo altresì di costituire la riserva indisponibile di cui all'art. 60, comma 7-*ter* della l. n. 60/2020 con utilizzo della riserva ...

oppure

L'utile netto dell'esercizio è di €.... Nel sottoporre alla Vostra attenzione l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio come segue:

...

costituire la riserva indisponibile di cui all'art. 60, comma 7-*ter* della l. n. 60/2020 con utilizzo della riserva per importo pari a €..... .

A fine esercizio la Società, nonostante la sospensione degli ammortamenti, presenta una perdita d'esercizio pari a € 18.000,00. Oltre a coprire la perdita, occorrerà, quindi, costituire l'apposita riserva indisponibile di cui alla l. n. 126/2020 per tramite dell'utilizzo di riserve disponibili o, laddove queste siano mancanti, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

In sede di approvazione del bilancio (supponiamo nell'aprile 2021), rileveremo, in presenza di riserve disponibili sufficienti, quindi:

Utile d'esercizio	a	Diversi		...
		Riserva indisponibile di utili l. 126/2020	2.163,00	
		Altre Riserve	...	



Si ricorda che l'importo della riserva è un importo "netto", ossia determinato tenendo conto di quanto già imputato al fondo imposte differite. La riserva è infatti una riserva di utili, da accantonare, quindi, in sede di approvazione del bilancio, avendo considerato già l'impatto sulla costituzione della stessa della fiscalità di competenza.

La riserva di cui sopra è, poi, destinata nell'esempio a liberarsi, divenendo disponibile, al termine del processo di ammortamento contabile. Ciò è reso evidente dal fatto che il periodo di ammortamento è prolungato di un esercizio e, quindi, la discrasia tra il valore fiscale (divenuto pari a 0 nell'esercizio 2027) e il valore contabile (divenuto pari a 0 nell'esercizio 2028) sia annullerà proprio con il completo ammortamento contabile del bene.

Nell'esempio in oggetto, in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio 2028, avremo:

Riserva indisponibile di utili I. 126/2020	a	Riserve disponibili	2.163,00
---	---	---------------------	----------

Considerato che, sempre nell'esempio 1, risulta che l'ammortamento fiscale si è completato nell'esercizio 2027, quando originariamente avrebbe dovuto essere portato a termine anche l'ammortamento contabile, nell'esercizio 2028, la Società si troverà a iscrivere un costo inerente alla quota di ammortamento indeducibile ai fini fiscali. In tale esercizio, quindi, le imposte correnti, non essendo riconosciuti i costi imputabili all'ammortamento dell'impianto, saranno più alte delle imposte di competenza. Sarà, quindi, utilizzato nell'ultimo esercizio il fondo per "riportare" le imposte correnti all'importo rappresentativo delle imposte di competenza:

Fondo imposte differite	a	Imposte differite	837,00
-------------------------	---	-------------------	--------

### *3.2. Esempio 2 - Quota di ammortamento non imputata per intero nell'esercizio con possibilità di allungamento di un esercizio del piano di ammortamento e con comportamenti distinti con riferimento a diversi gruppi di immobilizzazioni*

Nel nostro esempio, si prende il caso di una Società che opta per ridurre gli ammortamenti in funzione dei benefici derivanti dagli stessi con due differenti linee di produzione diversamente funzionanti nel periodo di esercizio interessato dalla pandemia.

L'impianto ALFA è stato acquisito ad inizio esercizio 2018 dalla Società per € 30.000,00. In sede di determinazione del piano di ammortamento economico tecnico è stata stimata una vita utile pari a 10 anni con conseguenti quote di ammortamento annuali pari al 10% del valore ammortizzabile (per assunzione equivalente nell'esempio all'intero importo corrisposto). Le quote di ammortamento civilistiche sono riconosciute anche ai fini fiscali.

Anno	Costo storico	Aliquota di ammortamento (%)	Quota di ammortamento	Fondo ammortamento	Valore netto contabile
2018	30.000,00	10%	3.000,00	3.000,00	27.000,00
2019	30.000,00	10%	3.000,00	6.000,00	24.000,00
2020	30.000,00	10%	3.000,00	9.000,00	21.000,00
2021	30.000,00	10%	3.000,00	12.000,00	18.000,00



2022	30.000,00	10%	3.000,00	15.000,00	15.000,00
2023	30.000,00	10%	3.000,00	18.000,00	12.000,00
2024	30.000,00	10%	3.000,00	21.000,00	9.000,00
2025	30.000,00	10%	3.000,00	24.000,00	6.000,00
2026	30.000,00	10%	3.000,00	27.000,00	3.000,00
2027	30.000,00	10%	3.000,00	30.000,00	0,00

Nell'esercizio 2020, la Società decide di ammortizzare l'impianto ALFA per il 20% della quota di ammortamento integrale (sospensione dell'80% della quota di ammortamento), poiché gli impianti sono stati operativi a regime solo per circa 2 mesi e ½. Contestualmente, la vita utile è prolungabile di un esercizio. Il piano economico tecnico viene rivisto di conseguenza:

Anno	Costo storico	Aliquota di ammortamento (%)	Quota di ammortamento	Fondo ammortamento	Valore netto contabile
2018	30.000,00	10%	3.000,00	3.000,00	27.000,00
2019	30.000,00	10%	3.000,00	6.000,00	24.000,00
2020	30.000,00	2%	600,00	6.600,00	23.400,00
2021	30.000,00	9,75%	2.925,00	9.525,00	20.475,00
2022	30.000,00	9,75%	2.925,00	12.450,00	17.550,00
2023	30.000,00	9,75%	2.925,00	15.375,00	14.625,00
2024	30.000,00	9,75%	2.925,00	18.300,00	11.700,00
2025	30.000,00	9,75%	2.925,00	21.225,00	8.775,00
2026	30.000,00	9,75%	2.925,00	24.150,00	5.850,00
2027	30.000,00	9,75%	2.925,00	27.075,00	2.925,00
2028	30.000,00	9,75%	2.925,00	30.000,00	0,00

Considerando cumulativamente le imposte dirette IRES e IRAP (e considerando quest'ultima pari al 3,9%), rileveremo:

Imposte differite	a	Fondo imposte differite	669,60
-------------------	---	-------------------------	--------

da cui la contabilizzazione della riserva indisponibile:

Riserve disponibili	a	Riserva indisponibile di utili I. 126/2020	1.730,40
---------------------	---	--	----------

Avendo, di fatto, differito la quota di ammortamento sospesa con l'allungamento di un anno del piano, il recupero comporta la trasformazione delle riserve indisponibili in disponibili:

Riserva indisponibile di utili I. 126/2020	a	Riserve disponibili	1.730,40
--	---	---------------------	----------

Così come, con riferimento alle imposte differite:

Fondo imposte differite	a	Imposte differite	669,60
-------------------------	---	-------------------	--------



L'impianto BETA è stato acquisito ad inizio esercizio 2018 dalla Società per € 40.000,00. Il piano di ammortamento economico tecnico è stato sviluppato sulla base della durata di concessione pari a 5 anni a partire da inizio 2018. Le quote di ammortamento sono, quindi al 20% del valore complessivo, pari a € 8.000,00 annui. Le quote di ammortamento civilistiche sono riconosciute anche ai fini fiscali.

Anno	Costo storico	Aliquota di ammortamento (%)	Quota di ammortamento	Fondo ammortamento	Valore netto contabile
2018	40.000,00	20%	8.000,00	8.000,00	32.000,00
2019	40.000,00	20%	8.000,00	16.000,00	24.000,00
2020	40.000,00	20%	8.000,00	24.000,00	16.000,00
2021	40.000,00	20%	8.000,00	32.000,00	8.000,00
2022	40.000,00	20%	8.000,00	40.000,00	0,00

L'impianto BETA opera in un ambito concessorio. L'impianto BETA è rimasto operativo nell'esercizio per il 50%, poiché gli impianti sono stati operativi a regime solo per tale percentuale rispetto a quanto previsto. La vita utile non è prolungabile di un esercizio. Il piano economico tecnico viene rivisto di conseguenza:

Anno	Costo storico	Aliquota di ammortamento (%)	Quota di ammortamento	Fondo ammortamento	Valore netto contabile
2018	40.000,00	20%	8.000,00	8.000,00	32.000,00
2019	40.000,00	20%	8.000,00	16.000,00	24.000,00
2020	40.000,00	10%	4.000,00	20.000,00	20.000,00
2021	40.000,00	25%	10.000,00	30.000,00	10.000,00
2022	40.000,00	25%	10.000,00	40.000,00	0,00

La fiscalità differita inerente alla sospensione degli ammortamenti dell'impianto BETA seguirà una contabilizzazione diversa rispetto a quanto previsto nel caso dell'impianto ALFA, considerato che, non essendo la vita utile del bene estendibile, dovrà essere gestita diversamente. In particolare, considerando cumulativamente le imposte dirette IRES e IRAP (e considerando quest'ultima pari al 3,9%), rileveremo:

Imposte differite	a	Fondo imposte differite	1.116,00
-------------------	---	-------------------------	----------

da cui la contabilizzazione della riserva indisponibile:

Riserve disponibili	a	Riserva indisponibile di utili l. 126/2020	2.884,00
---------------------	---	---	----------

Avendo distribuito la quota di ammortamento sospesa sugli esercizi a seguire, ovvero 2021 e 2022, il rientro della riserva indisponibile non si registra in un anno, come nel precedente esempio (2028), ma in ogni esercizio registreremo:

Riserva indisponibile di utili l. 126/2020	a	Riserve disponibili	1.442,00
---	---	---------------------	----------



Fondo imposte differite

a Imposte differite

558,00

Provando a riassumere quanto sinora scritto in una tabella sinottica avremo:

	SOGGETTI COINVOLTI	MISURA ADOTTATA	ASPETTI DI NATURA CONTABILE	ASPETTI DI NATURA GIURIDICA	ASPETTI DI NATURA FISCALE
<b>Elementi caratterizzanti la normativa</b>	Le società che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche, anche se facenti parte di un gruppo	Sospensione degli ammortamenti	Contabilizzazione della riserva indisponibile	<input type="checkbox"/> Deroga all'art. 2426 primo comma, n. 2) <input type="checkbox"/> Deroga alla normativa sulla copertura delle perdite (di riflesso rispetto a quanto indicato dall'art. 6 decreto "liquidità")	<input type="checkbox"/> Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi <input type="checkbox"/> Determinazione delle imposte differite
<b>Alcune considerazioni in merito all'applicazione del disposto normativo</b>	<input type="checkbox"/> Verificare le condizioni di deroga per le società facenti parte di un gruppo	<input type="checkbox"/> Stabilire su quali immobilizzazioni intervenire <input type="checkbox"/> Stabilire la percentuale della quota da sospendere <input type="checkbox"/> Individuare la possibilità di rideterminazione del piano di ammortamento	<input type="checkbox"/> Verificare la capienza con utile anno 2020 e/o riserve accantonate negli esercizi precedenti <input type="checkbox"/> Verificare la possibilità di capienza con le riserve di utili per gli esercizi futuri	<input type="checkbox"/> Verificare gli effetti della sospensione sulla perdita di esercizio <input type="checkbox"/> Valutare gli effetti prodotti dalla formazione della riserva indisponibile nella copertura di eventuali perdite che potrebbero sopraggiungere	<input type="checkbox"/> verifica degli effetti prodotti dal doppio binario confrontando il beneficio della minore perdita con gli effetti relativi alla determinazione delle imposte differite.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

## SECONDA PARTE



## 1. Le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale: l'art. 6 Decreto "Liquidità" a seguito delle modifiche della legge di bilancio 2021

La legge di bilancio per il 2021<sup>25</sup> ha novellato l'art. 6 del Decreto "Liquidità". La disposizione prevede testualmente che:

*" 1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c..*

*2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.*

*3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter c.c.. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c.."*

*4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio".*

Il previgente art. 6 del Decreto "Liquidità" statuiva la sospensione dei menzionati obblighi nella temporanea prospettiva di emergenza sanitaria correlata alla c.d. prima ondata della pandemia e del corrispondente primo periodo di *lockdown*. Più partitamente, la previgente versione del menzionato art. 6, sostituita integralmente dall'intervento effettuato con la legge di bilancio per il 2021, stabiliva che: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c.».

---

<sup>25</sup> L'art. 1, comma 266, L. 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ha sostituito l'art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. Decreto "Liquidità").



### 1.1. Le disposizioni di cui all'art. 2446, primo comma, c.c. e 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c.

Nel procedere con un sintetico esame della disciplina, occorre porre nella dovuta evidenza come le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale non abbiano a oggetto le previsioni di cui agli artt. 2446, primo comma, c.c. e 2482-bis, commi primo, secondo e terzo comma, c.c.: le anzidette disposizioni continuano a trovare applicazione anche nel periodo emergenziale oggetto di attenzione da parte del legislatore.

Si tratta delle ipotesi in cui il capitale, pur riducendosi di oltre un terzo in conseguenza delle perdite, non si è ridotto al disotto del limite legale<sup>26</sup>. In questi casi, il legislatore, agendo lungo due direttrici, prevede: *i*) precisi obblighi di convocazione e informazione in capo all'organo di amministrazione; *ii*) l'individuazione di un congruo periodo di tempo in cui le perdite potrebbero essere riassorbite (si tratta del c.d. periodo di grazia) che nella disciplina ordinaria, coincide con l'esercizio successivo<sup>27</sup>.

Come avremo modo di precisare nel prosieguo, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, il novellato art. 6 del Decreto "Liquidità" prevede, diversamente dalla disciplina a regime, che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; solo in occasione dell'approvazione del bilancio di questo esercizio (il quinto dall'emersione della perdita) l'assemblea deve necessariamente ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora la perdita non sia stata riassorbita entro i richiamati limiti. Risulta evidente l'importanza di tale intervento che concede alla società un arco temporale ben più esteso, rispetto a quello individuato nella disciplina ordinaria, per adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a evitare la necessaria riduzione del capitale sociale laddove le perdite non siano ridotte a meno di un terzo. Il c.d. periodo di grazia, infatti, diventa di cinque esercizi.

Come accennato, la disciplina temporanea in materia di riduzione del capitale non incide sulle disposizioni dell'art. 2446, primo comma, c.c. e dell'art. 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c.

Ne consegue che gli amministratori<sup>28</sup>, o nelle s.p.a. che abbiano adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, il consiglio di gestione, devono rilevare le perdite e senza indugio convocare l'assemblea dei soci<sup>29</sup>, sottoponendo ai soci la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni dell'organo di controllo, e dando conto dei fatti di rilievo intervenuti successivamente alla redazione della relazione. Nell'assemblea i soci possono adottare tutti i provvedimenti ritenuti

---

<sup>26</sup> Fissato dall'art. 2327 c.c., per le s.p.a., ovvero dall'art. 2463 c.c. per le s.r.l., su cui *infra*, par.3.

<sup>27</sup> Cfr. art. 2446, secondo comma, c.c. e art. 2482-bis, quarto comma, c.c. Come precisato dalla giurisprudenza, mette conto rilevare che l'art. 2446, così come l'art. 2447 c.c. e gli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. qualora si tratti di s.r.l., disciplinano l'ipotesi della riduzione del capitale sociale per perdite, ponendo a carico dell'organo gestorio una serie di adempimenti che prevedono, in primo luogo, la convocazione della assemblea dei soci. L'assemblea, poi, a seconda se la perdita abbia intaccato o meno il valore del capitale sociale, potrà non assumere alcuna iniziativa ed attendere i risultati dell'esercizio successivo; ovvero, dovrà disporre la riduzione del capitale sociale e la sua reintegrazione al minimo di legge oppure deliberare la trasformazione della società in un tipo sociale che richieda un capitale minimo inferiore; in termini, Trib. Roma, sez. III, 4 aprile 2017, n. 6673.

<sup>28</sup> Nelle società che adottano il sistema monistico, la convocazione dell'assemblea dei soci viene effettuata dal consiglio di amministrazione ex art. 2380, terzo comma, c.c.

<sup>29</sup> Stando alle previsioni dell'art. 2631 c.c. la convocazione dell'assemblea dovrebbe essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui gli amministratori siano venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea.



opportuni, tra cui l'aumento di capitale<sup>30</sup>, ovvero anche la riduzione, ma quest'ultima in via puramente facoltativa<sup>31</sup>. I soci potranno deliberare anche un rinvio a nuovo delle perdite accertate qualora si preveda che le perdite possano essere ripianate nell'esercizio successivo - secondo la regola ordinaria declinata nell'art. 2446, secondo comma, c.c. -, ovvero nei cinque esercizi successivi – secondo il regime speciale emergenziale. Corre l'obbligo di evidenziare che il trattamento contabile e fiscale relativo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, non subisce variazione alcuna rispetto alle regole ordinarie.

Come accennato, gli amministratori devono sottoporre all'assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale, o del comitato per il controllo sulla gestione. L'art. 2446, primo comma, c.c. impone che la relazione e le osservazioni debbano restare depositati in copia presso la sede della società durante gli otto giorni che procedano l'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Nel caso di s.r.l., considerato l'assetto dei controlli di tale tipo societario che prevede la possibilità di optare tra un organo di controllo interno, anche monocratico, e un soggetto esterno alla società che

---

<sup>30</sup> L'assemblea potrebbe deliberare la ricapitalizzazione, così come l'adozione di altri provvedimenti utili per sanare la situazione, quali ad esempio operazioni di riorganizzazione (fusioni, scissioni), unitariamente o in alternativa alla riduzione del capitale. Diversamente, se entro i cinque esercizi successivi la perdita non risulti ridotta a meno di un terzo, l'assemblea è tenuta a ridurre proporzionalmente il capitale. Su tali aspetti, F. Guerrera, *Sub artt. 2446 – 2447*, in *Commentario Niccolini - Stagno d'Alcontres*, Napoli, 2004, II, 1204. Rientrano tra gli opportuni provvedimenti i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci in proporzione alle quote di capitale, così come la rinuncia del socio a crediti verso la società, ovvero la compensazione tra credito e versamento a fondo perduto.

Laddove si optasse per l'aumento di capitale trova applicazione quanto disposto dall'art. 44 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, c.d. Decreto "Semplificazioni", come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020. Il primo e il secondo comma dell'art. 44 del Decreto "Semplificazioni" prevedono che, sino alla data del 30 giugno 2021, venga disapplicata la regola che richiede per tali deliberazioni la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea, richiesta dall'art. 2368, secondo comma, secondo periodo, c.c. e dall'art. 2369, terzo e settimo comma, c.c., a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale. Per gli aumenti di capitale in occasione delle fattispecie contemplate negli artt. 2446, secondo comma, 2447, 2482-bis, quarto comma, e 2482-ter c.c., si veda Consiglio Notarile di Milano, Massima 122, del 18 ottobre 2011, che afferma la legittimità di una deliberazione di aumento, senza preventiva riduzione del capitale, a condizione che l'aumento sia di misura tale da ricondurre le perdite entro il terzo del capitale. Ciò significa che l'aumento deve essere tale, una volta eseguito, da far sì che l'importo del capitale sociale sottoscritto, post aumento, sia almeno il triplo delle perdite iscritte in bilancio (al netto delle eventuali riserve), che permangono del medesimo importo.

<sup>31</sup> La riduzione del capitale è obbligatoria solo se le perdite superano un terzo del capitale, per cui, quando tale condizione non si realizzi, la società non è obbligata a ridurre le perdite, ma conserva la facoltà di farlo. Sul fronte degli adempimenti anche nella riduzione facoltativa, per l'opinione maggioritaria, trova applicazione l'art. 2446 c.c. e non quanto previsto dall'art. 2445 c.c. relativo all'ipotesi di riduzione effettiva del capitale sociale e non meramente contabile, ancorché adottata volontariamente. Del resto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è oramai granitico nell'affermare che la riduzione del capitale per perdite inferiori al terzo è un'operazione destinata per sua stessa natura a incidere sull'assetto sociale, e quindi a interferire nella sfera soggettiva dei soci, in particolare sul loro diritto alla distribuzione degli utili, nonché a spiegare influenza sui diritti dei terzi, e segnatamente dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale. Per tali ragioni, l'operazione di riduzione facoltativa non è contemplata specificamente né dall'art. 2445 c.c., che si riferisce alla diversa ipotesi di esuberanza del capitale, né dagli artt. 2446 e 2447 c.c., che prevedono la riduzione obbligatoria per perdite, ma deve ugualmente attuarsi secondo un modello predefinito che offra adeguate garanzie di protezione alle predette categorie di soggetti. Nel silenzio della legge, la disciplina dev'essere ricavata, ai sensi dell'art. 12 preleggi, comma 2, dai principi generali desumibili dall'art. 2446 c.c., con gli adattamenti resi necessari dal caso concreto: ne consegue che l'amministratore, mentre non è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea, deve rendere edotti i soci dell'effettivo stato patrimoniale della società, mediante una situazione patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell'adunanza; tale situazione patrimoniale può essere surrogata anche dall'ultimo bilancio di esercizio, purché sia rispettata quell'esigenza di continuità temporale, rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, che garantisce un'idonea informazione dei soci, e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi. In termini, Corte di Cassazione, I sez. civ., 21 gennaio 2020, n. 1187.



svolga unicamente la funzione della revisione legale, l'art. 2482-*bis*, secondo comma, c.c. precisa che la relazione redatta degli amministratori è accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale: qualora la s.r.l. abbia nominato un sindaco unico, l'incombenza di redigere le osservazioni alla situazione patrimoniale ricade su quest'ultimo.

Anche l'art. 2482-*bis*, secondo comma, c.c. contempla il deposito presso la sede sociale della relazione degli amministratori e delle osservazioni dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione negli otto giorni precedenti all'assemblea per consentire ai soci di prenderne visione, purché una previsione dell'atto costitutivo non disponga diversamente. Si tratta, dunque, di adeguarsi alle previsioni dell'atto costitutivo, o dello statuto, una clausola del quale può stabilire che i documenti siano posti a disposizione dei soci con altre modalità (ad esempio per tramite di una comunicazione scritta al domicilio dei soci); del pari sembrerebbe possibile che lo statuto, derogando alla disciplina generale, consenta di comunicare relazione e osservazioni direttamente in assemblea, senza alcun deposito preventivo<sup>32</sup>.

Per quanto attiene agli aspetti pubblicitari, corre l'obbligo di segnalare come, nelle società con azioni quotate, l'art. 125-*ter*, secondo comma, TUF disponga che la relazione in questione è messa a disposizione del pubblico almeno ventun giorni prima dell'assemblea<sup>33</sup>.

## 1.2. Gli obblighi informativi: la relazione degli amministratori

In occasione della approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020<sup>34</sup>, rispetto al passato, maggiori accortezze andranno poste con riferimento ai contenuti della relazione degli amministratori<sup>35</sup>. Onde sgombrare il campo da possibili equivoci, occorre chiarire che quando le perdite siano rilevate in sede di approvazione di bilancio, la relazione potrà essere inclusa nel progetto di bilancio e nella documentazione allegata, e specificatamente nella relazione sulla gestione: sull'organo di

---

<sup>32</sup> N. Abriani, *La riduzione del capitale sociale nelle s.p.a. e nelle s.r.l.: profili applicativi*, in *Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile*, Fondazione nazionale del notariato, marzo 2008, p. 90; G. Zanarone, *Della società a responsabilità limitata, Riduzione del capitale per perdite*, Tomo II, Milano, 2010, p. 1687.

<sup>33</sup> Per le modalità della relazione e delle osservazioni si rinvia all'art. 74 del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e aggiornato con le modifiche apportate dalle delibere n. 21623 e n. 21625 del 10 dicembre 2020 e n. 21639 del 15 dicembre 2020.

<sup>34</sup> Al riguardo è doveroso evidenziare che a seguito della entrata in vigore della legge 26 febbraio 2021 n. 21 che ha convertito con modificazioni il d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, sono prorogate le disposizioni previste dall'art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Di talché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, secondo comma, e 2478 bis, c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Viene ulteriormente previsto che le disposizioni dell'art. 106 del d.l. n. 18/2020 si applichino alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. Sugli aspetti relativi ai bilanci 2020, F. Roscini Vitali, *L'approvazione slitta anche per l'esercizio 2020*, in *Bilanci 2021, La guida completa*, Sole 24 ore, 3 marzo, 2021, pp. 6 e ss.

<sup>35</sup> Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie, Massima H.G.26 - (Aspetti formali della relazione sulle perdite ex art. 2446 c.c. - 1° pubbl. 9/08), secondo la quale: "L'art. 2446 c.c., da ritenersi applicabile anche all'ipotesi più grave di perdita di cui all'art. 2447 c.c., prevede che debba essere sottoposta all'assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società. Detta relazione presuppone logicamente che sia redatta anche la vera e propria situazione patrimoniale della società. È dubbio se la situazione patrimoniale intermedia debba essere costituita, oltre che dallo stato patrimoniale, anche dal conto economico e dalla nota illustrativa. Nel silenzio della legge è preferibile applicare un principio sostanziale in virtù del quale la documentazione redatta dagli organi sociali debba essere tale da garantire una sufficiente informazione dei soci. Pertanto, stante l'urgenza dell'intervento richiesto "senza indugio" nel caso di perdita, sarà sufficiente anche il solo stato patrimoniale se accompagnato da una relazione sulla perdita che supplisca comunque alla carenza di informazioni nascente dalla mancata redazione del conto economico e della nota illustrativa".



amministrazione permane l'obbligo di illustrare le ragioni che hanno determinato la perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all'assemblea<sup>36</sup>.

Nella relazione si renderà opportuno individuare chiaramente la situazione in cui versa la società, la natura delle perdite maturate nel corso dell'esercizio e rilevate rispetto alle quali potranno trovare applicazione le misure di sospensione declinate nell'art. 6 del Decreto "Liquidità" e prospettare la soluzione di avvalersi della possibilità di rinviare, al quinto esercizio successivo, l'adozione delle deliberazioni di riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, fornendo indicazioni sulla tempistica stimata per il ripianamento delle perdite<sup>37</sup> e, possibilmente, sugli interventi programmati.

Ovviamente, in occasione dell'approvazione dei bilanci degli esercizi ricompresi nel c.d. quinquennio di grazia, secondo un meccanismo che potremmo definire "a scorrimento" sarebbe auspicabile che gli amministratori forniscano precise informazioni e aggiornamenti sulle misure adottate e i provvedimenti attuati, nonché sulle linee programmatiche da attuare per far sì che le perdite emerse possano essere riassorbite a chiusura del quinto esercizio successivo.

Il monitoraggio continuo di tale situazione spetta all'organo di controllo nell'adempimento delle funzioni che l'ordinamento gli riconosce ex artt. 2403 c.c. e 149 TUF e di cui esso fornirà adeguata informazione nella relazione ex art. 2429 c.c. e nella relazione redatta ai sensi dell'art. 153 TUF.

Durante il quinquennio di grazia, particolare attenzione andrà posta con riferimento all'informativa resa dall'organo di amministrazione in ordine alla pianificazione economica, finanziaria relativa alle nuove iniziative<sup>38</sup>.

Quanto agli adempimenti di tipo contabile, come chiarito nel successivo par. 5, le perdite oggetto delle previsioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 del Decreto "Liquidità" devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. La relazione degli amministratori, dunque, andrà a integrare nei contenuti quanto già indicato nella nota integrativa.

È da considerare l'ipotesi in cui il bilancio sia redatto in forma abbreviata: potendo mancare la relazione sulla gestione, considerata la rilevanza della portata dell'art. 6 del Decreto "Liquidità", potrebbe essere auspicabile che, per fornire dettagliate informazioni su aspetti tanto rilevanti quali sono quelli relativi alla temporanea sospensione degli obblighi previsti negli artt. 2446, secondo comma, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2447, 2545-duodecies e 2484, primo comma, n. 4, c.c., gli amministratori accompagnino il progetto di bilancio con una relazione appositamente redatta, oppure includano tali informazioni all'interno della nota integrativa abbreviata fornendone opportuna evidenziazione.

---

<sup>36</sup> Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie, Massima H.G.27 - (Utilizzo del bilancio in sostituzione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c. - 1° pubbl. 9/08), secondo la quale è possibile, eccezionalmente, utilizzare ai sensi dell'art. 2446 c.c., quale situazione patrimoniale l'ultimo bilancio di esercizio, chiuso da non oltre 180 giorni. In tal caso, qualora la relazione sulla gestione individui ed illustri la causa della crisi e si soffermi sulle previsioni dei risultati economici dell'esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all'assemblea, all'occorrenza, i necessari elementi di giudizio ai fini di valutare i possibili interventi, potrà omettersi la predisposizione della relazione sulla perdita, con relative osservazioni, altrimenti necessariamente richiesta.

<sup>37</sup> In tal senso, Consob, *Richiamo di attenzione n. 1/21*, 16 febbraio 2021, 3.

<sup>38</sup> Cfr. CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, Norma 3.3, Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, versione aggiornata al 12 gennaio 2021.



Nei bilanci redatti secondo le previsioni delle micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., gli amministratori saranno tenuti a redigere la relazione ex art. 2446 c.c., o ex art. 2482-bis c.c., con i contenuti precedentemente evidenziati. Considerato il tenore letterale di tali disposizioni, l'obiettivo di adeguata informazione ai soci potrà essere raggiunto accompagnando il bilancio dalla relazione sulle perdite, redatti secondo gli accorgimenti utili per supplire all'assenza della nota integrativa e della relazione sulla gestione<sup>39</sup>.

### 1.3. Le osservazioni del collegio sindacale o del sindaco unico

Come accennato, l'organo di controllo delle società, sia esso collegiale o monocratico, sia che effettui l'attività di vigilanza nelle società non quotate, nelle società quotate, ovvero nelle s.r.l., è tenuto a predisporre le proprie osservazioni scritte alla relazione degli amministratori, ai sensi dell'art. 2446, primo comma, o dell'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

Secondo le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, il collegio sindacale (o il sindaco unico) che non sia stato incaricato della revisione legale ai sensi dell'art. 2409-bis, secondo comma, c.c.<sup>40</sup>, in base alla disciplina ordinaria è tenuto a valutare l'opportunità dell'operazione e, più precisamente, a:

- valutare le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall'organo amministrativo;
- esaminare i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale;
- soffermarsi sui fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e sull'evoluzione della gestione sociale, come illustrata dagli amministratori<sup>41</sup>.

Per quanto attiene alla disciplina temporanea introdotta dall'art. 6 del Decreto "Liquidità", qualora gli amministratori abbiano prospettato nella loro relazione la possibilità di avvalersi delle sospensioni di cui al summenzionato art. 6 del Decreto "Liquidità", le osservazioni del collegio sindacale dovranno necessariamente prendere atto delle determinazioni a cui è pervenuto l'organo di amministrazione e valutare che i contenuti della relazione di quest'ultimo siano soddisfacenti rispetto alla corretta individuazione delle perdite e dei provvedimenti da adottare nel tentativo di recupero della continuità aziendale, in aderenza ai contenuti della vigilanza esercitata sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Cfr. art. 2435-ter c.c., Bilancio delle micro imprese.

<sup>40</sup> Come recita l'art. 2403, ult. comma, c.c., il collegio sindacale di s.p.a. può esercitare la revisione legale nei casi previsti dall'art. 2409-bis, secondo comma, c.c. Si tratta, come è noto, degli incarichi nelle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato nelle quali una previsione statutaria consenta che la revisione legale possa essere esercitata dal collegio sindacale composto unicamente da revisori legali iscritti nel registro. Nella s.r.l., il collegio sindacale o il sindaco unico possono esercitare la revisione legale al ricorrere delle medesime condizioni fissate nell'art. 2409-bis, secondo comma, c.c. per effetto di quanto precisato nell'art. 2477, quarto comma, c.c. che consente l'applicazione della disciplina dei sindaci di s.p.a.

<sup>41</sup> CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, cit., Norma 10.2. Cfr. art. 2446, primo comma, ultimo periodo, c.c.

<sup>42</sup> Secondo CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, cit., Norma 10.2, *Commento*, "... le osservazioni dovrebbero riguardare non solo i dati di bilancio ma anche le analisi e le proposte fatte dagli amministratori nella loro relazione".



È evidente che il tempestivo scambio di informazioni con l'organo di amministrazione e il soggetto incaricato della revisione legale, tenuto a redigere la relazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010, effettuato durante l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e non solo in occasione della predisposizione del bilancio e degli allegati, potrà facilitare la formulazione delle osservazioni da parte dell'organo di controllo.

Tutto quanto ciò premesso, occorre precisare che nelle s.r.l., in virtù del rinvio effettuato nell'art. 2477, quarto comma, c.c. alla disciplina applicabile al collegio sindacale di s.p.a., qualora sia stato nominato un organo di controllo<sup>43</sup>, le osservazioni saranno formulate da quest'ultimo e non dal soggetto incaricato di svolgere l'attività di revisione legale.

Nell'ambito delle realtà di gruppo, inoltre, gli organi di controllo delle singole società saranno tenuti a redigere le proprie osservazioni. L'organo di controllo della società controllante, estendendosi la funzione di vigilanza anche all'attività della società svolta tramite le controllate<sup>44</sup>, porrà particolare attenzione allo scambio di informazioni con gli organi di amministrazione e i corrispondenti organi di controllo delle società controllate, esponendo nella propria relazione all'assemblea dei soci ex art. 2429 c.c.<sup>45</sup> eventuali comunicazioni dei corrispondenti organi di controllo delle società controllate contenuti rilevanti.

Nella relazione all'assemblea redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c.<sup>46</sup> e, più partitamente nella sezione dove è illustrata l'attività di vigilanza svolta durante l'esercizio, l'organo di controllo, dopo aver dato atto della scelta effettuata dalla società di avvalersi della sospensione ex art. 6 Decreto "Liquidità", riassumerà i contenuti delle proprie osservazioni. In sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, coincidendo la situazione patrimoniale con il progetto di bilancio, le osservazioni potranno essere allegate quali complemento della stessa relazione.

Nelle società non quotate, quando l'organo di controllo sia stato incaricato della revisione legale, l'attività di verifica dovrà arricchirsi delle valutazioni proprie del revisore legale e particolare attenzione andrà riposta sugli impatti che possano derivare dalle incertezze correlate agli effetti provocati dalla pandemia.

## **2. La disapplicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, c.c.**

Il primo comma dell'art. 6 del Decreto "Liquidità" stabilisce che: «*Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c.*».

---

<sup>43</sup> Anche nel caso di nomina facoltativa, l'organo di controllo è tenuto a predisporre le proprie osservazioni in forza del rinvio alla disciplina applicabile al collegio sindacale di s.p.a. contenuto nell'art. 2477, quarto comma, c.c.

<sup>44</sup> Cfr. art. 2403-bis, secondo comma, c.c. e art. 151 TUF.

<sup>45</sup> E ai sensi dell'art. 153 TUF per le società quotate.

<sup>46</sup> Ovvero ai sensi dell'art. 153 TUF.



Soffermiamoci unicamente sulla parte della disposizione che prevede la disapplicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma, c.c. e dell'art. 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, c.c.

Per quanto concerne le s.p.a., anche quotate, la disposizione in rassegna dispone che non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 2446 c.c. i quali prevedono che, se entro l'esercizio successivo la perdita (di oltre un terzo del capitale) non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione.

Per quanto attiene alle s.r.l., l'art. 6 del Decreto "Liquidità" dispone che non si applichino i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 2482-*bis* c.c., i quali prevedono – in caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite – che se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti devono chiedere al tribunale che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Trova applicazione per espressa disposizione della legge, nei limiti di compatibilità, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'art. 2446 c.c.

In ordine all'esegesi della disposizione sono emersi differenti indirizzi.

Secondo un orientamento, accedendo a un'interpretazione letterale della disposizione, per le perdite menzionate nel primo comma dell'art. 6 del Decreto "Liquidità" viene prevista l'inapplicabilità degli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* c.c., a tempo indefinito. A tali perdite, infatti, non si riferisce il secondo comma dell'art. 6 del Decreto "Liquidità" il quale, sempre secondo questa lettura, diventerebbe una norma a valenza generale - e non solo a valenza emergenziale e per di più connessa alle perdite emerse nel corso dell'esercizio 2020. Di talché, a partire dal 1° gennaio 2021, in forza di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 6, verrebbe consentito di rinviare, fino all'assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo, la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate; considerato il disposto dell'art. 6, comma 3, inoltre, ricorrendone i presupposti, sarebbe anche consentito rinviare fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2482-*ter* c.c. ovvero lo scioglimento della società. La tesi appena prospettata avrebbe il pregio di consentire un trattamento



di favore anche alle perdite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020 che potrebbero sommarsi a quelle già emerse durante il 2020.

Altro orientamento ritiene, differentemente, che il secondo comma dell'art. 6 non possa essere letto se non in stretta connessione con il precedente comma primo, venendone a precisare il *dies ad quem* entro cui la disapplicazione delle regole generali di cui agli artt. 2446, secondo e terzo comma e 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, c.c., enunciata nel primo comma, sarebbe consentita.

In effetti, risultando assenti specifiche indicazioni circa la durata della sospensione delle perdite, oggetto del primo comma dell'art. 6 del Decreto "Liquidità", l'inapplicabilità delle previsioni ivi richiamate appare correlata e spiegata nel successivo secondo comma, in forza del quale: *«Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo»*.

Con l'ulteriore corollario che, se entro il quinto esercizio successivo, la perdita non risulterà diminuita di oltre un terzo, l'assemblea (o il consiglio di sorveglianza nelle società che adottano il sistema dualistico) che approva il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Differentemente, le perdite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020 resteranno attratte dalla disciplina ordinaria e regolate secondo i tradizionali canoni contenuti negli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, c.c.

Ne consegue ulteriormente che, solo con riferimento alle situazioni descritte e in relazione alle perdite emerse durante l'esercizio in corso al dicembre 2020 e distintamente indicate in nota integrativa, restano sterilizzati per i cinque esercizi successivi i poteri reattivi rispetto all'inerzia dell'assemblea riconosciuti ad amministratori e sindaci e disciplinati nell'art. 2446, secondo e terzo comma, c.c. e nell'art. 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma c.c.

Occorre altresì precisare che essendo sospeso l'obbligo della riduzione del capitale in proporzione alle perdite per cinque esercizi successivi, durante tale periodo la società potrà adottare tutti i provvedimenti utilizzabili ai sensi dell'art. 2446, primo comma, ovvero 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c. per ripianare tali perdite anticipatamente rispetto alla scadenza del quinquennio.

### **3. La riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale**

Anche le regole enunciate negli artt. 2447 e 2482-ter c.c. vengono temporaneamente disattese sotto la vigenza dell'art. 6 Decreto "Liquidità". Va sin da subito posto in evidenza che gli esiti a cui tale sospensione può condurre potrebbero essere notevolmente differenti per le s.r.l. nelle quali, considerato il disposto di cui all'art. 2463, quarto comma, c.c., il capitale sociale può essere inferiore ai diecimila euro, ma pari a un euro.

Il terzo comma dell'art. 6 in esame espressamente dispone:

*«Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla*



*chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter c.c. ...».*

Al fine di chiarire, ancorché sinteticamente, l'ambito applicativo della disposizione, si osserva che i richiamati artt. 2447 e 2482-ter c.c. trovano applicazione, nella disciplina ordinaria, quando ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti: *i)* l'accertamento della perdita di oltre un terzo del capitale; *ii)* la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale<sup>47</sup>. Rientrano nel novero delle ipotesi anche i casi in cui il patrimonio netto sia azzerato o negativo.

In tali ipotesi, l'ordinamento impone agli amministratori o al consiglio di gestione (qualora la s.p.a. abbia adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo) e, in caso di loro inerzia, al collegio sindacale ex art. 2406, primo comma, c.c.<sup>48</sup>, o al consiglio di sorveglianza, di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. Analoga disciplina è recata dall'art. 2482-ter c.c., ove, a ben vedere, il legislatore tace in ordine al potere vicario dell'organo di controllo in caso di omissione dell'organo di amministrazione: stante il rinvio alla disciplina applicabile al collegio sindacale di s.p.a. contenuto nell'art. 2477, quarto comma c.c., il potere di attivazione dell'organo di controllo resta generalmente attivabile in base al disposto di cui all'art. 2406, primo comma, c.c.

Negli stessi casi, al ricorrere dei medesimi presupposti, in alternativa all'assunzione dei provvedimenti di ricapitalizzazione o trasformazione, può essere accertato lo scioglimento della società ex art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.

Come accennato, si rende opportuno effettuare alcune doverose precisazioni con riferimento all'art. 2482-ter c.c. e alle cautele previste che, come recita la disposizione, scattano non appena il capitale si riduca al di sotto del minimo stabilito al n. 4 del secondo comma dell'art. 2463 c.c., vale a dire a diecimila euro. Tale ultima previsione va coordinata con quella di cui all'art. 2463, quarto comma, c.c. che stabilisce che la s.r.l. può costituirsi con un capitale sociale in misura inferiore a diecimila euro, ma pari almeno a un euro.

Se come ritenuto<sup>49</sup> si accede all'interpretazione che il capitale minimo menzionato nell'art. 2463, quarto comma, c.c. non è destinato esclusivamente alla fase di costituzione, potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui, la s.r.l. che a causa di perdite emerse nel corso dell'esercizio 2020 abbia perso il proprio

---

<sup>47</sup> Si tratta per le s.p.a. del minimo legale di cinquantamila euro come precisato nell'art. 2327 c.c. Per le s.r.l., l'art. 2482-ter c.c. menziona il minimo stabilito dal n. 4 dell'art. 2463 c.c. La disposizione non è stata coordinata con le successive modifiche dell'art. 2463, quarto comma, c.c. che, differentemente, precisa come l'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a diecimila euro, pari ad almeno un euro. Si è ritenuto che la previsione di cui all'art. 2463, primo comma, n. 4, c.c. presenti un difetto di coordinamento con quella contenuta nel quarto comma e che il *nuovo limite* sia quello indicato nel quarto comma dello stesso art. 2463 c.c. (un euro). In tal modo, il nuovo limite minimo di un euro trova applicazione non solo in caso di ricapitalizzazione dopo la perdita del capitale, bensì anche in ogni caso di: *(i)* riduzione del capitale sociale, sia a copertura di perdite che mediante rimborso ai soci (o nelle altre forme dell'art. 2482 c.c.); *(ii)* aumento del capitale sociale, sia a pagamento, sia mediante imputazione di riserve. Sul punto, Consiglio Notarile di Milano, Massima 143 del 19 maggio 2015.

<sup>48</sup> Pur in assenza di esplicite indicazioni, il potere di convocazione del collegio sindacale, in sostituzione dell'organo di amministrazione, è espressamente previsto nell'art. 2406, primo comma, c.c. Si applicano gli artt. 2446 e 2631 c.c.

<sup>49</sup> Per l'esame della tematica e degli aspetti correlati e la ricognizione degli orientamenti della dottrina, sia consentito rinviare a FNC, *Società a responsabilità limitata semplificata*, a cura di C. Bauco, N. Lucido, T. Di Nardo, febbraio 2016.



capitale perché ridotto al di sotto del limite legale di un euro, potrà già nel 2021, in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 deliberare l'aumento del capitale al minimo, vale a dire a un euro, e non a diecimila euro come previsto dall'art. 2363, secondo comma, n. 4, c.c. e in tal modo evitare lo scioglimento della società e tutte le alternative concretamente prospettabili<sup>50</sup>. Ciò implica ulteriormente che qualora la s.r.l. costituita con un capitale di diecimila euro subisca perdite rilevanti ex art. 2482-ter c.c., tali da ridurlo al di sotto del limite indicato nell'art. 2463, secondo comma, n. 4, c.c., la società potrà ridurre il capitale in proporzione e continuare a operare con un capitale ridotto al di sotto dei diecimila euro fino al raggiungimento della soglia limite di un euro.

Le operazioni non sospendono l'applicazione delle regole dettate dalla disciplina generale, restando fermi gli obblighi previsti dagli artt. 2463, quarto e quinto comma, c.c., vale a dire che i conferimenti (in sede di aumento) siano interamente versati e che venga formata in via accelerata la riserva legale secondo i criteri di cui all'art. 2463, quinto comma, c.c.

Per dovere di completezza, occorre evidenziare che nella disciplina ordinaria è prevista l'inapplicabilità degli artt. 2447 e 2482-ter c.c. nell'ambito delle procedure concorsuali, con le modalità e le limitazioni temporali previste nell'art. 182-sexies l.f.<sup>51</sup>.

A seguito della novellazione dell'art. 6 del Decreto "Liquidità", effettuata dalla legge di bilancio per il 2021, e aderendo alla lettura che nega autonomia al primo comma della disposizione, qualora durante l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 siano emerse perdite di oltre il terzo del capitale che lo abbiano ridotto al di sotto del limite legale, i predetti obblighi di riduzione e contestuale reintegrazione del capitale, ovvero, in alternativa, di trasformazione della società, possono non essere assunti per i cinque esercizi successivi a quello in cui le perdite siano emerse<sup>52</sup>.

Pur essendo sospeso l'obbligo di adottare i provvedimenti appena descritti (ricapitalizzazione, trasformazione o liquidazione), l'art. 2446 c.c. e l'art. 2482-bis c.c., in quanto disposizioni non derogate da quelle a esse successive e dettate per disciplinare le fattispecie più gravi, continuano a trovare applicazione.

Sotto il profilo operativo, pertanto, oltre alla convocazione senza indugio dell'assemblea, affinché provveda nel senso sopra indicato ovvero deliberi di fruire della sospensione dei detti provvedimenti per i successivi cinque esercizi, trovando applicazione il procedimento di cui agli artt. 2446 e 2482-bis, c.c., l'organo di amministrazione dovrà accertare la perdita e depositare la relazione sulla situazione patrimoniale con i contenuti in precedenza esposti; l'organo di controllo o il revisore, quest'ultimo

---

<sup>50</sup> Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 143.

<sup>51</sup> L'art. 182-sexies l.f., *Riduzione o perdita del capitale della società in crisi*, come è noto, prevede che "1. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c. 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 c.c.".

<sup>52</sup> Se si interpretasse il terzo comma come disposizione avulsa dal resto del contesto, e attenendosi alla formulazione letterale della disposizione, nelle ipotesi previste dagli artt. 2447, o 2482-ter c.c. l'assemblea, in alternativa al rinvio delle decisione alla chiusura del quinto esercizio successivo, potrebbe deliberare unicamente la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento e non anche la trasformazione e lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.



unicamente nelle s.r.l. dove non sia stato nominato il collegio sindacale o il sindaco unico, sarà tenuto a far pervenire le proprie osservazioni sulla relazione degli amministratori: le osservazioni dell'organo di controllo resteranno depositate in copia nella sede della società, unitamente alla relazione degli amministratori, durante gli otto giorni precedenti.

Laddove esista coincidenza con la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, resta fermo quanto precisato nel par.1.1. e nel par. 1.2. in ordine alla relazione degli amministratori e alle osservazioni dei sindaci.

Stando alla vigente formulazione dell'art. 6 Decreto "Liquidità", scaduto il quinquennio, riprenderanno pieno vigore gli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c. Ne consegue che gli amministratori dovranno a quella data accertare l'eventuale sussistenza di perdite rilevanti ai sensi dei detti articoli e adottare i provvedimenti conseguenti a tale accertamento, se le misure e gli interventi programmati e attuati nel c.d. quinquennio di grazia, non si siano rilevati adeguati rispetto al fine.

#### **4. L'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* c.c.**

L'art. 6, primo comma, del Decreto "Liquidità" sancisce l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* c.c.

Con l'intento di chiarire, sebbene in sintesi, l'ambito applicativo della disposizione, occorre rammentare come l'art. 2484 c.c. prevede la disciplina in materia di cause di scioglimento delle società di capitali, disponendo in particolare, al primo comma, n. 4) la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 e 2482-*ter* c.c.

Nel caso delle società di capitali si tratta dello scioglimento deliberato dall'assemblea qualora il capitale sociale si sia ridotto al di sotto del minimo legale e l'assemblea dei soci non abbia deliberato i provvedimenti salvifici previsti sia nell'art. 2447 c.c., sia nell'art. 2482-*ter* c.c.

Lo scioglimento delle società di capitali e gli obblighi degli amministratori e dell'organo di controllo, in sostituzione di questi ultimi, sono puntualmente disciplinati negli artt. 2484 e ss. c.c. Occorre considerare che, già nella disciplina ordinaria, la causa di scioglimento *ex art.* 2484, primo comma, n. 4, c.c. non opera sino all'omologazione qualora, ai sensi dell'art. 182-*sexies* l.f. la società abbia depositato una domanda per l'ammissione di concordato preventivo, anche prenotativo, una domanda di accordo di ristrutturazione, ovvero una proposta di accordo di ristrutturazione.

Per quanto attiene alle società cooperative, si rende opportuno rilevare che il codice civile non contempla una disciplina specifica della riduzione del capitale per perdite, mentre ai sensi dell'art. 2545-*duodecies* c.c. la perdita del capitale sociale è prevista come causa di scioglimento. Al contempo, il menzionato art. 2545-*duodecies* c.c. non include tra le cause di scioglimento quelle di riduzione del



capitale sociale al di sotto del minimo legale contemplate nell'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c. ma unicamente l'ipotesi della perdita integrale del capitale sociale<sup>53</sup>.

La causa di scioglimento potrà essere rimossa con la ricostituzione dell'intero ammontare del capitale; essa, inoltre, non opererà sino all'omologazione qualora, ai sensi dell'art. 182-*sexies* l.f. la società abbia depositato una domanda per l'ammissione di concordato preventivo, anche prenotativo, una domanda di accordo di ristrutturazione, ovvero una proposta di accordo di ristrutturazione.

Al di fuori delle ipotesi appena menzionate, la società si scioglie e trovano applicazione, stante quanto disposto dall'art. 2519 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. c.c.<sup>54</sup>.

In altri termini, gli amministratori o gli organi di controllo in forza dei poteri sostitutivi loro riconosciuti dalla legge, dopo aver convocato senza indugio l'assemblea per deliberare la ricapitalizzazione della società onde evitarne lo scioglimento<sup>55</sup>, sono tenuti ad accertare e a far accertare la causa di scioglimento e a procedere con l'iscrizione e con gli adempimenti connessi.

Fin qui non emergono significativi aspetti di problematicità considerato che la legge prevede una disciplina di riferimento<sup>56</sup>.

Diversamente, qualora la società cooperativa versi in una situazione di perdita riconducibile a quella descritta nell'art. 2446 c.c. e nell'art. 2482-*bis* c.c., ovvero negli artt. 2447 e 2482-*ter* c.c. al di fuori dell'ipotesi appena considerata della integrale perdita del capitale, occorre chiarire quale sia l'effettiva portata dell'assenza di previsioni specifiche o del mancato rinvio nella disciplina del ripianamento delle perdite. A causa della sua variabilità, peraltro, determinata dal principio della porta aperta, non essendo previsto un ammontare prestabilito, il capitale può aumentare o diminuire in conseguenza dell'entrata o dell'uscita dei soci<sup>57</sup> senza comportare alcuna modifica del contratto sociale<sup>58</sup>. Sotto altra prospettiva, non è possibile trascurare che nell'art. 2545-*quinquies*, secondo comma, c.c. viene fissato il principio per cui il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento deve essere necessariamente superiore ad un quarto per poter procedere alla distribuzione dei dividendi o all'assegnazione delle riserve disponibili - regola generale da cui si evince che una perdita nelle cooperative può dirsi rilevante anche se il rapporto appena menzionato venga disatteso, con l'obbligo degli organi di amministrazione di non procedere con il rimborso o con le assegnazioni.

Considerato che anche le società cooperative possono subire perdite, laddove la perdita sia tale da incidere per oltre un terzo sul capitale sociale, il tratto distintivo rispetto alla tradizionale disciplina declinata per le s.p.a. e le s.r.l. di capitali consiste nel differente parametro di riferimento per il loro accertamento che, come detto, non è fisso bensì variabile. La precisazione non è di poco conto per

---

<sup>53</sup> Sull'aspetto, G. Bonfante, *Scioglimento, liquidazione e cancellazione*, in *La nuova società cooperativa*, Bologna, 2010, p. 431.

<sup>54</sup> Cfr., Corte di Cassazione, I sez. civ., 8 luglio 2015, n. 14262. Si tratta all'evidenza di ipotesi ben diversa dallo scioglimento per atto dell'autorità di vigilanza contemplata nell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

<sup>55</sup> Occorre mettere in evidenza che sono del tutto compatibili con la disciplina delle cooperative le previsioni relative ai doveri informativi che gravano sugli organi di amministrazione e controllo in caso di ripianamento di perdite significative in forza della regola generale declinata negli artt. 2446, primo comma, e 2482 *bis*, primo comma, c.c.

<sup>56</sup> L'art. 2545-*duodecies* c.c. precisa che la cooperativa si scioglie per le cause indicate nei nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 2484 c.c.

<sup>57</sup> Cfr. E. Cusa, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, in Riv. Soc., 2010, PP. 471-498, *passim*.

<sup>58</sup> Come previsto nell'art. 2524 c.c., fermo restando che la società può deliberare aumenti di capitale nelle forme previste dagli artt. 2438 e ss.



quanto attiene all'individuazione degli obblighi posti a carico dell'organo di amministrazione, dal momento che quest'ultimo sarà tenuto ad accertare l'entità del capitale non solo in sede di redazione del bilancio, ma anche ogni volta in cui la società versi in una situazione in cui rischi di avere un patrimonio netto contabile inferiore a due terzi del capitale. La variabilità del capitale, infatti, non comporta il venir meno delle tutele da apprestare per i creditori sociali, ma esclude la necessità di cristallizzarne l'entità a un importo predeterminato. Del pari, il celere intervento è dovuto anche a tutela dei diritti dei soci, alla luce del divieto di cui all'art. 2433, terzo comma, c.c. e dell'art. 2478-bis c.c.<sup>59</sup>

In questa prospettiva, rispondono al criterio di compatibilità con la disciplina delle società cooperative le previsioni di cui agli artt. 2446, primo comma, c.c. e quelle contenute nell'art. 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c.

Sul fronte degli adempimenti degli organi di amministrazione e dell'organo di controllo, pertanto, oltre all'accertamento della perdita e alla convocazione senza indugio dei soci, restano valide le osservazioni effettuate nel par. 1.1. e nel par. 1.2.

Per contro, non superano il vaglio di compatibilità con la peculiare disciplina, le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo, dell'art. 2446 c.c. e dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 2482-bis c.c., nella consapevolezza che, comunque, la riduzione eventuale del capitale sociale non comporta modifica dell'atto costitutivo<sup>60</sup>. Di talché, se il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, i soci della cooperativa, dopo essere stati convocati ai fini della riunione in assemblea ed essere stati informati adeguatamente dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, possono rinviare *sine die* la decisione di ridurre il capitale sociale, anche qualora il valore di quest'ultimo (quale conseguenza della porta aperta) rimanesse inferiore nel corso degli anni ai due terzi del suo valore indicato nello stato patrimoniale<sup>61</sup>.

Quanto fin qui sostenuto, conduce a ritenere non compatibili con l'ordinamento cooperativo anche le disposizioni contenute negli artt. 2447 e 2482-ter c.c. aventi ad oggetto gli obblighi dettati in presenza

---

<sup>59</sup> Durante il quinquennio non sono disapplicate disposizioni che vietano la distribuzione degli utili in caso di perdite. Parimenti non è disapplicato l'art. 2412 c.c., come tutte le disposizioni che contemplanò la riduzione del capitale sociale in occasione di altre fattispecie: si pensi all'art. 2343, quarto comma, c.c., relativo alla riduzione proporzionale del capitale in caso di conferimenti dal valore inferiore di oltre un quinto a quello riportato nella stima, ovvero all'art. 2344, terzo comma, c.c. Trovano applicazione gli artt. 2445 c.c. e l'art. 2482 c.c.

<sup>60</sup> Secondo Trib. Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 marzo 2016, alle società cooperative, non trovando applicazione il disposto dell'art. 2446, commi 2 e 3, c.c., la riduzione del capitale può essere effettuata solo nelle forme della riduzione volontaria di cui all'art. 2445 c.c.

<sup>61</sup> Cfr. E. Cusa, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, cit., P. 472. Dello stesso avviso, prima del d.lgs. n. 6/2003, era R. Genco, *Le operazioni sul capitale e la gestione delle risorse nelle società*, in *Riv. coop.*, 2000, n. 1/2, p. 36 (nt. 62) e, dopo detto decreto, parrebbe (circa l'art. 2446, comma 2, c.c.) G. Bonfante, *La nuova società cooperativa*, Bologna, 2010, p. 90 (nt. 1), 227. In senso contrario, dopo il predetto decreto, A. Miele, *Capitale azzerato per perdite di esercizio: quali conseguenze per le cooperative?*, in *Coop. Cons.*, 1, 2008, p. 20. Questo assunto discende vuoi dalla minore rilevanza segnaletica per i creditori sociali del valore del capitale nella disciplina delle cooperative rispetto a quella delle società di capitali, vuoi dalla mancanza di una modificazione dell'atto costitutivo a seguito della decisione di ridurre il capitale; di conseguenza, quest'ultima decisione non potrebbe essere iscritta nel registro delle imprese per violazione altrimenti del principio di tassatività degli atti iscrivibili in tale registro. In ultima analisi, dunque, la cooperativa non deve ridurre il capitale in presenza di perdite, in quanto la stessa non è tenuta a far conoscere ai terzi le variazioni del proprio capitale sociale.



di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, in quanto per il capitale delle cooperative non è previsto alcun valore nominale minimo. Del resto, come accennato, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, non essendo possibile identificare chiaramente un ammontare minimo, non è causa di scioglimento delle società cooperative, fatta salva l'ipotesi sopra tratteggiata della perdita integrale del capitale.

Tornando all'esame della disciplina temporanea in materia di riduzione per perdite di cui all'art. 6 del Decreto "Liquidità" e soffermandosi sulla lettura sistematica delle disposizioni, le previsioni contenute nel primo comma di tale disposizione, in cui, come chiarito, si declina l'inoperatività delle cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, necessitano di opportuno coordinamento con quanto precisato nel successivo terzo comma, ultimo periodo, ove viene precisato che: «*Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c.*». In base a una lettura strettamente aderente alla complessiva formulazione della disposizione, si dovrebbe trattare dell'assemblea convocata nel 2026 per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025 relativo al quinto esercizio successivo a quello in cui le perdite sono emerse, che coincide con quello in corso al 31 dicembre 2020.

Di conseguenza, in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, l'organo di amministrazione, o l'organo di controllo in sostituzione, non sono tenuti a procedere con l'accertamento della causa di scioglimento né a chiederne l'iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2484, terzo comma, c.c.<sup>62</sup>. Trovando comunque applicazione le previsioni di cui all'art. 2446, primo comma, e 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c. gli amministratori e l'organo di controllo saranno tenuti a redigere sia la relazione, sia le osservazioni richieste dalla normativa con le modalità precedentemente individuate (par. 1.1. e par.1.2.).

Con mero intento compilativo, nei limiti individuati del presente contributo che non attengono ai profili di responsabilità dell'organo di amministrazione, occorre aggiungere che, non operando la causa di scioglimento, pur nel silenzio dell'art. 6, peraltro unicamente destinato al trattamento temporaneo delle perdite, verrebbe altresì sterilizzata la portata applicativa dell'art. 2486 c.c.: come messo in evidenza<sup>63</sup>, la normativa mira a prevenire il rischio che le imprese colpite dalla Pandemia di Covid-19 siano incanalate verso una "deriva liquidatoria", in assenza di adeguati investimenti da parte dei soci intimoriti dalle incerte prospettive future, e a tal fine consente di continuare a gestire la società secondo criteri ordinari e non secondo logiche meramente conservative anche in presenza di un patrimonio netto negativo. Permanendo in ogni caso l'obbligo degli amministratori di valutare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, e l'obbligo altrettanto cogente di attivarsi per il recupero della continuità aziendale<sup>64</sup>, gli amministratori sono destinatari dei precetti che loro impongono di monitorare la situazione patrimoniale, attivandosi, però in autonomia nella ricerca

---

<sup>62</sup> Non trova applicazione l'art. 2485 c.c. che fa ricadere sugli amministratori o sui sindaci in caso di omissione dei primi l'obbligo di convocazione dell'assemblea per la nomina dei liquidatori, qualora l'assemblea non vi abbia già provveduto in occasione della deliberazione di scioglimento assunta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2447 c.c. o dell'art. 2482-ter c.c.

<sup>63</sup> N. Abriani, C. Cavalluzzo, *L'emergenza allenta i vincoli di conservazione del capitale*, in *Crisi d'impresa, Le novità del codice, Norme e tributi*, Focus, 27 gennaio 2021, p. 9.

<sup>64</sup> Cfr. artt. 2086, 2381 e 2475 c.c.



e nella successiva attuazione delle misure che possano rivelarsi maggiormente idonee per acquisire la liquidità che si renda utile per garantire la continuità aziendale<sup>65</sup>.

## 5. Le perdite

L'ultimo comma dell'art. 6 precisa che le perdite oggetto delle previsioni dei commi 1, 2 e 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

In tal modo, si consente di effettuare la "segregazione" di tali perdite così da evitare confusione con quelle emerse al di fuori dei casi sopra contemplati e rispetto alle quali, le regole emergenziali, impattanti, come visto, anche sulla limitazione delle responsabilità degli amministratori, non dovrebbero trovare applicazione.

La disposizione, sottoponendo a un trattamento contabile unitario le perdite menzionate sia nel primo comma che nei due successivi, potrebbe avvalorare la tesi di quanti ritengono che l'art. 6 rechi una disciplina unitaria del trattamento delle perdite emerse nel corso dell'esercizio 2020.

Restano dubbi circa l'individuazione del corretto ambito applicativo della disposizione e circa la corretta interpretazione della locuzione "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020" e, più specificatamente, se il termine "emerse" possa essere interpretato nell'accezione di "registrate e accertate contabilmente" nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ovvero di perdite "maturate" in tale esercizio, ma accertate dall'assemblea successivamente.

Con riferimento al primo aspetto (ambito applicativo), come accennato, se si accorda preferenza alla tesi per cui il secondo e terzo comma dell'art. 6 del Decreto "Liquidità", avendo valenza autonoma, non si riferiscono alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ma a quelle emerse negli esercizi in corso a partire dal 1° gennaio 2021, che con molta probabilità risulteranno ancora pesantemente incisi dagli effetti della pandemia, si raggiunge l'obiettivo di sterilizzare i futuri effetti negativi della pandemia. In tal modo il c.d. periodo di grazia di cinque esercizi, potrebbe posticipare il *dies ad quem* entro cui adottare i provvedimenti salvifici oggi sospesi<sup>66</sup>.

Diversamente, se si accorda preferenza alla tesi per cui le disposizioni temporanee previste nei quattro commi dell'art. 6 hanno a oggetto le perdite menzionate nel primo comma, vale a dire le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, il meccanismo "derogatorio" alle regole generali previste nel codice civile produrrebbe quale effetto che, per tali perdite – che, secondo la disciplina ordinaria prevista nell'art. 2446, secondo comma, c.c. e nell'art. 2482-bis, quarto, quinto e

---

<sup>65</sup> Resta inteso che in situazioni di crisi gli amministratori devono attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti predisposti per il superamento della crisi. Su tali aspetti, G Bertolotti, *Rischio d'impresa e responsabilità degli amministratori: il covid 19, la necessaria revisione della filosofia del codice della crisi e l'auspicabile ritorno della Business judgement Rule*, in *Il Diritto e L'economia ai tempi del Covid*, Napoli, 2000, pp. 177 e ss.

<sup>66</sup> Nel caso di perdita emersa nel corso del 2021, l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 (che ne effettua la rilevazione), convocata nel 2022, potrebbe deliberare di posticipare al quinto esercizio successivo al 2021 l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446, secondo comma, e all'art. 2482 bis, quarto comma, c.c. In tal modo, solo in sede di approvazione del bilancio 2026, vale a dire nel 2027, tali provvedimenti saranno deliberati.



sesto comma, c.c. dovrebbero essere ripianate nel 2022 in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 (considerato, a regime, un anno di grazia) –, l'obbligo di ripianamento scatterà solo a conclusione dell'eccezionale periodo di grazia di cinque esercizi, vale a dire in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, da tenersi nell'assemblea convocata nel 2026<sup>67</sup>. Tale orientamento è avvalorato dalla lettura del MISE che, nella Circolare del 29 gennaio 2021<sup>68</sup>, ha puntualizzato come la formulazione dell'art. 6, a seguito della novellazione effettuata con la legge di bilancio 2021, offra un'indicazione più precisa circa le reali intenzioni perseguite dal legislatore con l'intervento emergenziale di aprile. In tal modo, il riferimento alla *“perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”* che sostituisce il previgente richiamo *“alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”* sembrerebbe chiarire che oggetto della nuova disposizione siano unicamente le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non coincidenti con l'anno solare ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020). A tale ultimo riguardo, pregio della previsione contenuta nell'art. 6, primo comma, Decreto “Liquidità” è di consentire anche alle società con esercizio non coincidente con l'anno solare di poter fruire dei benefici previsti, laddove la perdita emerga, ad esempio, nei mesi del 2021 ricompresi nell'esercizio. Ciò significa, a titolo d'esempio, che, per le società che chiudono il bilancio al 30 giugno, il primo esercizio interessato dalla norma sarà quello con chiusura al 30 giugno 2021.

Non è tutto.

Secondo un'interpretazione particolarmente estensiva, l'art. 6 del Decreto “Liquidità”, nella versione previgente alle modifiche apportate con la legge di bilancio 2021, avrebbe consentito di considerare come anno di grazia per il ripianamento delle perdite maturate nel 2019, il 2021, sterilizzando, per l'effetto e per tutto il 2020 – che stando all'art. 2446, secondo comma, c.c. sarebbe stato il c.d. anno di grazia a regime –, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2446, secondo e terzo comma, e dell'art. 2482-*bis* c.c., quarto, quinto e sesto comma<sup>69</sup>. Stando alla disciplina ordinaria, infatti, tali perdite, non ripianate alla data dell'entrata in vigore del Decreto “Liquidità” (9 aprile 2020), riportate a nuovo nel 2020, si sarebbero dovute ripianare nel 2021, in occasione dell'assemblea di approvazione dell'esercizio 2020. In base alla descritta interpretazione, invece, si riteneva consentito ripianare tali perdite in occasione della approvazione del bilancio 2021, vale a dire nel 2022.

Dinanzi alla nuova versione dell'art. 6 del Decreto “Liquidità”, inoltre, quanti hanno ritenuto che l'emersione della perdita sottintenda all'accertamento della perdita durante l'esercizio incorso al 31 dicembre 2020, hanno prospettato la possibilità di ricondurre nell'ambito applicativo del vigente art. 6 Decreto “Liquidità” anche le perdite generatesi nel 2019, ma accertate nel 2020: anche per siffatte perdite, la copertura potrebbe essere differita all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo a quello in cui le perdite medesime sono state accertate (e dunque nel 2026, in occasione

---

<sup>67</sup> L. De Angelis, E. Bozza, *Perdite, sospensione per 5 anni*, in *Italia Oggi*, 22 dicembre 2020; L. De Angelis, *Aumenti di capitale thrilling*, in *Italia Oggi*, 15 gennaio 2021.

<sup>68</sup> Si tratta della circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021, Causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, c.c.), Sospensione operatività ex art. 6 del d.l. n. 23/2020 - Richiesta parere.

<sup>69</sup> A. Busani, *Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020*, in *Soc.*, 2, 2021, p. 208; le perdite del 2019, mandate a nuovo nel 2020, beneficerebbero di sei anni “di grazia”.



dell'approvazione del bilancio di esercizio 2025), considerata la difficoltà che le società potrebbero incontrare nel reperire le risorse finanziarie necessarie per il ripianamento.

In relazione a tali aspetti, la Circolare del MISE del 29 gennaio 2021 prende posizione, escludendo che l'attuale versione dell'art. 6 del Decreto "Liquidità" possa riguardare perdite relative a esercizi antecedenti all'esercizio 2020 (o negli esercizi non coincidenti con l'anno solare, relative a esercizi che ricomprendano la data del 31 dicembre 2020)<sup>70</sup>, restando per esse valido il regime ordinario previsto dagli artt. 2446, secondo e terzo comma, dall'art. 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e dall'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.

## 6. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto nei primi paragrafi del documento, e in relazione alla sospensione degli ammortamenti, risulta piuttosto evidente che la scelta di adottare le indicazioni riportate nell'art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies d. l. n. 104 del 2020 (c.d. "Decreto "Agosto""), convertito in l. n. 126/2020, non appare così scontata.

Sarebbe, quindi, opportuno fare una serie di considerazioni a partire dalla selezione dei beni per i quali s'intende avvalersi della deroga. Non è da meno la decisione sull'applicazione della percentuale da applicare e per finire la valutazione di convenienza economica in relazione al fatto che normativa contabile non ha un uguale trattamento da un punto di vista fiscale.

Per quanto attiene alla disciplina delle perdite e alla temporanea sospensione delle regole civilistiche sulla copertura delle medesime contemplata nell'art. 6 del Decreto "Liquidità", disciplina che rappresenta un elemento da non trascurare anche con riferimento alla sospensione degli ammortamenti, si osserva quanto segue.

---

<sup>70</sup> Muta in parte opinione anche il Consiglio Notarile di Milano, Massima 196 (Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell'emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. n. 23/2020)), del 23 febbraio 2021, che sostituisce la massima 191 pubblicata il 16 giugno 2020. Nella Massima si stabilisce che: "Per "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020", ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), come modificato dall'art. 1, comma 266 della l. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c. Resta fermo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell'art. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui anche a seguito di tali perdite il patrimonio netto resti superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto divenga inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese, sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili". Su tali aspetti, A. Germani, F. Roscini Vitali, Coperture entro i bilanci 2025 per tutte le perdite del 2020, in *Il Sole 24 ore*, 6 marzo 2021.



La recente presa di posizione del MISE non è conforme alle soluzioni suggerite e alle indicazioni precedentemente diffuse da alcuni Enti e associazioni di categoria.

Dinanzi al testo del previgente art. 6 Decreto “Liquidità”, oggettivamente di complessa esegesi, e alla formulazione della stessa relazione illustrativa<sup>71</sup> a quella precipua disposizione, da leggersi peraltro in combinazione con quanto affermato rispetto alle altre misure emergenziali varate dal Governo nel Decreto “Liquidità”, il CNDCEC aveva consigliato ai professionisti di usare particolare cautela nella interpretazione dell’art. 6 e più nello specifico, nella individuazione del significato da attribuire a *“fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”*<sup>72</sup>.

A prescindere dalla ricostruzione del regime codicistico delle perdite, che peraltro dovrebbe essere ben noto ai Professionisti, gli scopi istituzionali dell’Ente sono unicamente quelli di tutelare gli interessi della Categoria e degli Iscritti, fornendo a questi ultimi, sia raccomandazioni volte a facilitare l’esercizio della propria attività, sia indicazioni circa la corretta interpretazione di norme di nuovo conio che non li espongano a gravose responsabilità.

Per questi motivi, nell’interpretazione dell’originaria versione degli artt. 6 e 7 del Decreto “Liquidità”, disposizioni formulate in contemporanea all’esigenza di individuare rapide soluzioni per fronteggiare un evento eccezionale e impreveduto come il Covid-19, si era suggerito di mantenere alto il livello di “scetticismo professionale” e di adottare soluzioni improntate a valutazioni tanto obiettive, quanto prudenti. Al riguardo, a titolo d’esempio, va posto nella dovuta evidenza che a livello contabile le perdite vengono registrate secondo un criterio di competenza e dunque vengono riferite nell’esercizio in cui si generano, seppure siano accertate dall’assemblea nell’esercizio successivo.

Del resto, l’unico orientamento registratosi sotto la vigenza del vecchio testo dell’art. 6<sup>73</sup>, occupandosi di una grave situazione afferente alla fattispecie descritta nell’art. 2447 c.c., accordava preferenza alla tesi secondo la quale l’ambito applicativo della disposizione previgente riguardasse le perdite verificatesi tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, essendo congiuntamente considerati nel dettato normativo sia il periodo in cui veniva a operare l’inapplicabilità delle disposizioni codicistiche, sia l’ambito temporale in cui le dette fattispecie dovevano intervenire, e fornendo adeguato rilievo alla circostanza che la *voluntas legis* degli interventi d’urgenza, ponendosi, per l’appunto, in un contesto di assoluta emergenza, era di fronteggiare le perdite dovute alla crisi Covid-19 e a supportare le imprese

---

<sup>71</sup> Condivisibili le osservazioni di A. Busani, *Legislazione emergenziale inapplicabile alle perdite anti Covid*, in *Soc.*, 8-9, 2020, p. 951. La relazione illustrativa faceva espresso riferimento alle “perdite di capitale dovute alla crisi da Covid-19”. È indubitabile che la relazione di accompagnamento di un provvedimento normativo abbia limitato valore ermeneutico. Del pari, è indubitabile che, nella predisposizione di provvedimenti predisposti nell’urgenza per fronteggiare situazioni emergenziali dovuti all’emersione di un fenomeno improvviso e inusuale (più dello scoppio di una guerra che solitamente è preannunciato da tensioni politiche e sociali stratificate negli anni), la relazione illustrativa possa rappresentare per l’interprete una fonte importante. Del resto, in diverse occasioni, e al di fuori di situazioni emergenziali, le relazioni illustrative sono state utilizzate, non solo per chiarire significati controversi di alcune disposizioni, bensì per colmare alcune lacune della normativa. Noto precedente è quello della relazione illustrativa della legge n. 183/2011, in ordine alla disciplina delle società tra professionisti appartenenti alle c.d. professioni regolamentate: grazie a un passo della relazione illustrativa, si è negata l’applicazione della disciplina alla professione notarile, pur in assenza di espresse previsioni da cui tale limitazione potesse evincersi.

<sup>72</sup> FNC, Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia, versione del 7 agosto 2020, pp. 50 e ss., FNC-SIDREA, *L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali*, Aprile 2020, p. 10 e ss.

<sup>73</sup> Tribunale di Catania, 28 maggio 2020.



che prima dell'epidemia si trovavano a operare in condizioni economiche anche ottimali<sup>74</sup>: le perdite da fronteggiare erano quelle prodottesi all'entrata in vigore del Decreto "Liquidità" e non quelle anteriori che non potevano porsi, secondo il Giudice neanche astrattamente in nesso di causalità con la crisi sopravvenuta<sup>75</sup>.

Pur non essendoci univocità di vedute, era doveroso scongiurare un utilizzo strumentale della disposizione che avrebbe di fatto abilitato a fruire delle anzidette misure società che ritardavano l'approvazione dei bilanci e la conseguente adozione dei provvedimenti di legge finalizzati a graduare l'impatto delle perdite sulla permanenza dell'organizzazione<sup>76</sup>. Preoccupava l'assenza di disposizioni finalizzate al trattamento delle perdite che potevano emergere negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020 e, in particolare, alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 sul quale gli effetti della pandemia incideranno ancora in modo significativo<sup>77</sup>.

Per quanto attiene alla futura entrata in vigore del Codice della crisi, le perplessità avanzate con riferimento alla redazione degli indici della crisi per le imprese che beneficerebbero della sospensione non sono pienamente condivisibili. Senza affrontare questioni strettamente attinenti a scelte di politica legislativa e limitandoci in questa sede al ruolo importante che sindaci e revisori andranno a ricoprire nella procedura di allerta, in ossequio al disposto di cui all'art. 14 del Codice della crisi, è doveroso precisare che la c.d. allerta interna origina da un vizio di funzionamento dei flussi informativi e dunque degli assetti organizzativi adottati dalla società.

Il meccanismo contemplato nella disciplina codicistica per il ripianamento delle perdite e ribadito nell'art. 6 del Decreto "Liquidità", sebbene con l'introduzione del temporaneo regime derogatorio precedentemente esaminato, ripropone essenzialmente la condivisione di informazioni tra organo di

---

<sup>74</sup> In tal senso la relazione illustrativa del d.l. n. 23/2020 riportata anche nella condivisibile decisione del Tribunale di Catania; nel caso portato all'attenzione dei Giudici i presupposti della fattispecie di cui all'art. 2447 c.c. e la stessa convocazione senza indugio dell'assemblea per deliberare gli opportuni provvedimenti risalgono a epoca anteriore al 9 aprile 2020.

<sup>75</sup> Contro quanti hanno criticato la ricorrenza del nesso di causalità occorre evidenziare che il legame eziologico tra l'evento e il prodursi di una determinata conseguenza rilevante per l'ordinamento giuridico sembra potersi rinvenire nella previgente formulazione dell'art. 6 ove veniva specificato che la sospensione degli obblighi riguardava *le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta* (vale a dire degli esercizi chiusi tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020).

<sup>76</sup> Sulla significativa funzione di "allarme" rivestita dalla riduzione obbligatoria del capitale per perdite superiori al terzo, G. Ferri JR., La riduzione del capitale per perdite, in *Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile*, Fondazione nazionale del notariato, marzo 2008, 76 e ss.

<sup>77</sup> Occorre segnalare, al riguardo, come l'originaria formulazione dei quattro commi dell'emendamento presentato all'art. 6 del decreto Liquidità prevedesse: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c.. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c..*

*Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, c.c., è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.*

*Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter c.c.. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies c.c..*

*Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio".*



amministrazione, organo di controllo e revisore legale puntualmente disciplinato nel nostro ordinamento. Si intende dire, in altri termini, che il collegio sindacale, il sindaco unico o il soggetto incaricato della revisione legale - i primi perché organo della società, il secondo grazie al tempestivo scambio di informazioni con i sindaci e con la direzione - sono in possesso di tutte le informazioni da cui evincere che la società abbia optato per la sospensione dell'adozione dei provvedimenti necessari. In questo senso, le previsioni di cui all'art. 2446, primo comma, c.c. e all'art. 2482-*bis*, primo, secondo e terzo comma, c.c., nel contemplare la relazione degli amministratori corredata delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore legale, in assenza di quest'ultimo e unicamente nelle s.r.l., rafforzano quelli che sono i principi ritenuti indispensabili per una governance efficiente e fondata, come già chiarito, sullo scambio tempestivo di informazioni utili al corretto adempimento delle rispettive funzioni.

Pertanto, nella prospettiva della futura entrata in vigore del Codice della crisi, sarebbe alquanto eccentrico che l'organo di controllo, dopo aver preso atto della decisione dell'assemblea di beneficiare delle misure di cui all'art. 6 del Decreto "Liquidità", procedesse a segnalare all'organo di amministrazione – o all'OCRI, successivamente e ritenendo fondati i presupposti individuati nell'art. 14, secondo comma, del Codice della crisi - l'esistenza di fondati indizi di crisi per aver rilevato l'esistenza del patrimonio netto negativo nel bilancio relativo all'esercizio 2020.

Nella stessa prospettiva, si reputa comunque necessario che, sia le osservazioni formulate ai sensi delle più volte richiamate previsioni recate dagli artt. 2446, primo comma, e 2482-*bis*, secondo comma, c.c. e depositate in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, sia la relazione ex art. 2429 c.c. o ex art. 153 TUF presentata in occasione dell'approvazione di tale bilancio, sia le relazioni redatte nel corso del quinquennio con riferimento ai bilanci successivi, vengano redatte in modo da garantire ai soci, agli altri stakeholders e anche ai sindaci di nuova nomina che potranno avvicinarsi nel corso del quinquennio, una informativa esaustiva e coerente della realtà aziendale e dell'attività svolta nell'adempimento della funzione di vigilanza.